

*Il nostro Ordine è
sempre meno
una istituzione
burocratica
e sempre più
un polo di ricerca
e di cultura
È ora di pensare
ad una sede che sia
un luogo aperto
di confronto
per i colleghi
e per tutti i cittadini*

UNA CASA PER LA PSICOLOGIA



Ecco come potrebbe essere possibile realizzare una struttura che arricchirebbe il panorama culturale della città

UNA MEDIATECA, UN MUSEO, UNA SEDE PER CORSI E CONVEGNI SOLO UN SOGNO? FORSE NO

Gisella Gasparini, Sara Del Lungo

Il nostro Ordine Professionale sta vivendo un momento di grande trasformazione, il lavoro di questi ultimi anni ha creato nuovi scenari.

Ci troviamo a confrontarci con la crescita della diffusione della cultura psicologica in modalità non sempre corrette nella società civile.

Le Istituzioni, a differenza del passato riconoscono all'Ordine del Lazio titolo e competenza in molteplici funzioni e territori.

L'Ordine del Lazio è diventato un punto di riferimento, non solo per altri Ordini Professionali Regionali, che richiedono consulenze ed apporti su molteplici argomenti, ma anche per i media e per Enti ed Istituzioni della nostra Regione, Provincia, Comune.

La formazione gratuita per gli iscritti è ripartita con rinnovato vigore, così come gli usuali servizi agli iscritti. Gli uffici lavorano a ritmi frenetici.

L'Ordine degli Psicologi del Lazio, è l'Ente Regionale deputato alla tutela, promozione e sviluppo della professione di psicologo, nel primario rispetto degli interessi del cittadino.

L'Ente indirizza risorse nell'attuazione di progetti e iniziative tese favorire lo sviluppo di buone pratiche di promozione della salute psicofisica e della divulgazione della cultura psicologica in modalità appropriate.

Una forte tradizione di ricerca, studio, formazione, organizzazione di eventi culturali ha caratterizzato la vita dell'Ordine del Lazio. I seminari, i convegni sono infatti un momento importante della vita del nostro Ordine, un'occasione di scambio e confronto tra colleghi sempre segnati da una partecipazione ampia e competente degli iscritti, che hanno dato vita con il loro contributo a giornate intense e significative di lavoro, testimonianza di una comunità professionale viva e partecipativa. L'interesse dei cittadini nei confronti della psicologia, non è più collegato esclusivamente alla cura

dei disagi della mente, ma trova un più ampio respiro in territori che hanno a che fare con il miglioramento della qualità della vita, la conoscenza della natura umana, la prevenzione, la promozione della salute, lo sviluppo delle potenzialità umane, delle prestazioni, delle competenze nel lavoro, nell'apprendimento, nello sport, nella comunicazione, nella creatività, nelle relazioni interpersonali, negli stili di vita, nelle situazioni dell'emergenza.

La relazione col pubblico si è andata intensificando, le segnalazioni di uso improprio degli strumenti professionali sono in aumento, così come le richieste di informazione e tutela da parte dei cittadini e non solo dei professionisti.

Ma tutto questo sta diventando difficile da gestire negli spazi della sede attuale, insufficiente e con il contratto in scadenza a settembre.

Il Consiglio vorrebbe mettere in campo nuovi progetti, ed ha bisogno di una sede idonea.

Da queste constatazioni e dal desiderio di contribuire al consolidamento del rapporto della nostra comunità professionale con la comunità allargata ed in particolare con la Città di Roma, è nato il progetto della "Casa della Psicologia".

Si tratta di un progetto con duplice finalità: istituzionale e sociale.

Finalità istituzionale: la messa in opera di un Progetto a valore sociale consente all'Ordine degli Psicologi di accedere ad una richiesta di una nuova sede finanziata dal Comune di Roma (in quanto beni confiscati alla mafia o beni di proprietà del comune) maggiormente idonea allo svolgimento dei suoi compiti di promozione e tutela della professione.

Finalità sociale: realizzare un luogo di incontro qualificato dove si dia visibilità alla Psicologia Italiana e Romana in particolare, al patrimonio inestimabile di conoscenze ed esperienze nei suoi molteplici campi di applicazione.

Obiettivi specifici del progetto

La richiesta di una sede idonea di almeno 800 - 850 mq posta all'Ufficio Patrimonio del Comune di Roma è quindi finalizzata alla realizzazione dei seguenti obiettivi specifici:

- creazione di una biblioteca/mediateca, aperta al pubblico, dedicata alla Psicologia dove sia possibile consultare e/o prendere in prestito testi, video, riviste, ecc.;
- realizzazione in sede di corsi di formazione dedicati a soggetti diversi (psicologi, cittadini, studenti, ecc);
- realizzazione di eventi culturali aperti alla cittadinanza sui temi della psicologia;
- realizzazione di un Museo della Psicologia che preveda percorsi divulgativi dedicati a temi specifici, sia per le scuole che per i cittadini;
- apertura di una Porta Sociale all'interno del progetto Porte Sociali promosso dall'Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Roma, nel quale l'Ordine degli Psicologi del Lazio è coinvolto attivamente;
- apertura di un Asilo Nido per i figli dei dipendenti dell'Ente e dei cittadini del quartiere fino ad un massimo di 10 posti;
- collocazione della Sede Istituzionale dell'Ordine degli Psicologi del Lazio.

I primi contatti con gli Uffici del Comune ed in particolare con l'Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Roma, Raffaella Milano, e la Commissione Beni confiscati alla mafia, hanno dato riscontro favorevole. Speriamo di riuscire a realizzare in tempi accettabili questo progetto che a nostro avviso potrebbe portare ulteriori novità e sviluppi per la comunità professionale sia sul piano culturale che su quello della futuro occupazionale degli psicologi. ■

TUTTI I PARTICOLARI NELLA BOZZA DEL PROGETTO

Obiettivo del Documento

Obiettivo di questo documento è quello di descrivere il contributo dell'Ordine degli Psicologi del Lazio in attività di utilità sociale, sia verso gli iscritti che rappresenta sia verso la popolazione della Regione cui appartiene.

Il documento vuole pertanto presentare le linee guida che fungono da indirizzo per le azioni e le attività che si vogliono intraprendere in questa direzione. Si rimanda invece ad un approfondimento successivo il dettaglio delle specifiche attività che si prevede di mettere in atto per la realizzazione dei diversi progetti in programma.

Struttura del Documento

1. Premessa
2. Le finalità istituzionali e sociali dell'Ordine
 - A. Linee guida del Programma dell'Ordine a valore sociale
 - B. Il Progetto della Casa della Psicologia
3. Soggetti coinvolti nel Progetto
4. Destinatari del Progetto
5. Risorse a Disposizione

Finalità del Progetto presentato

Ottenere una sede Istituzionale idonea a sostenere e valorizzare le molteplici attività di carattere sociale previste dal programma e dal Progetto programmatico dell'Ordine degli Psicologi del Lazio.

1. Premessa

La Psicologia italiana, in particolare quella della Regione Lazio e della Città di Roma, possiede ormai un patrimonio inestimabile di conoscenze ed esperienze nei suoi molteplici campi di applicazione.

La cultura psicologica permea sempre di più la vita quotidiana.

L'interesse dei cittadini nei confronti della psicologia, non è più collegato esclusivamente alla cura dei disagi della mente, ma trova un più ampio respiro in territori che hanno a che fare con il miglioramento della qualità della vita, la prevenzione, la promozione della salute, lo sviluppo delle potenzialità umane, delle prestazioni, delle competenze nel lavoro, nell'apprendimento, nello sport, nella comunicazione, nella creatività, nelle relazioni interpersonali, negli stili di vita, nelle situazioni dell'emergenza. In breve, la psicologia si occupa del ben-essere dei cittadini.

Si fa ricorso ai modelli psicologici per lo studio e la conoscenza dell'uomo e delle sue realtà di vita da un punto di vista individuale, gruppale, di comunità.

L'Ordine degli Psicologi del Lazio, al quale si iscrivono i laureati in Psicologia, dopo aver superato un esame di abilitazione, è l'Ente Regionale deputato alla tutela, promozione e sviluppo della professione di psicologo, nel primario rispetto degli interessi del cittadino.

L'Ente indirizza risorse nell'attuazione di progetti e iniziative tese a favorire lo sviluppo di buone pratiche di promozione della salute psicofisica e della divulgazione della cultura psicologica.

Una forte tradizione di ricerca, studio, formazione, organizzazione di eventi culturali ha caratterizzato la vita dell'Ordine del Lazio. La formazione, tra cui rientrano seminari e convegni, è infatti un momento importante della vita del nostro Ordine, un'occasione di scambio e confronto tra colleghi sempre segnati da una partecipazione ampia e competente degli iscritti, che

hanno dato vita con il loro contributo a giornate intense e significative di lavoro, testimonianza di una comunità professionale viva e partecipativa.

La relazione col pubblico si è andata intensificando, le segnalazioni di uso improprio degli strumenti professionali sono in aumento, così come le richieste di informazione e tutela da parte dei cittadini e non solo dei professionisti.

2. Le finalità istituzionali e sociali dell'Ordine

L'Ordine degli Psicologi del Lazio è un Ente pubblico non economico, istituito in virtù della Legge 18 febbraio 1989, n. 56, recante "Ordinamento della professione di psicologo".

L'Ordine è costituito dai circa 14.000 psicologi iscritti all'Albo, che ogni quattro anni sono chiamati a votare per il rinnovo del Consiglio regionale. Elettori ed eletti sono soltanto gli psicologi iscritti all'Albo della Regione Lazio. Nella seduta di insediamento il Consiglio elegge, fra i quindici Consiglieri, il Presidente (rappresentante legale dell'Ordine), il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere. Il Presidente è membro di diritto del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli psicologi, composto dai Presidenti di tutti gli ordini regionali e provinciali.

Ai sensi dell'art. 12 Legge 56/1989, compiti istituzionali dell'Ordine sono: curare l'osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione; curare la tenuta dell'albo; provvedere alla trasmissione della copia dell'Albo al Ministero della Giustizia nonché al Procuratore della Repubblica; designare i propri rappresentanti negli enti e nelle commissioni che ne facciano richiesta; vigilare per la tutela del titolo professionale e svolgere attività dirette a impedire l'esercizio abu-

sivo della professione; adottare i provvedimenti disciplinari nei confronti degli iscritti che violino il Codice deontologico.

Le finalità istituzionali dell'Ordine, dunque, attengono non solo alla tutela e promozione della professione, ma altresì alla tutela del paziente (ovvero utente o consumatore o cliente che dir si voglia). Lungi dall'essere una istituzione di tipo corporativistico, volta a salvaguardare gli interessi dei professionisti a discapito degli utenti, l'Ordine è quindi un ente posto anche a tutela dell'utenza, come dimostra la lettura del Codice deontologico degli psicologi.

La formulazione di quest'ultimo sembra addirittura rivelare una preminenza della tutela degli utenti rispetto a quella dei professionisti: basti guardare l'art. 3 del Codice, ove si legge che compito dello psicologo è quello di promuovere il benessere psicologico dell'individuo, del gruppo e della comunità, nonché di operare per migliorare la capacità delle persone di comprendere se stessi e gli altri e di comportarsi in maniera consapevole, congrua ed efficace. Lo psicologo deve quindi agire, conscio della propria responsabilità sociale, prestando particolare attenzione ai fattori personali, sociali, organizzativi, finanziari e politici, al fine di evitare l'uso non appropriato della sua influenza, e non utilizzando indebitamente la fiducia e le eventuali situazioni di dipendenza dei committenti e degli utenti destinatari della sua prestazione professionale.

Il Codice deontologico impone inoltre allo psicologo di esercitare l'attività professionale nel rispetto della dignità, del diritto alla riservatezza, all'autodeterminazione ed all'autonomia, nonché delle opinioni e credenze dei destinatari delle prestazioni, e di non operare alcuna discriminazione in base a religione, etnia, nazionalità, estrazione sociale, stato socio-economico, sesso di appartenenza, orientamento sessuale, disabilità (art. 4). L'art. 9 detta, poi, le norme relative al consenso informato e alla tutela dei dati personali raccolti dallo psicologo nell'esercizio della professione.

Le attività dell'Ordine si esplicano in una serie di aree tematiche, per ognuna delle quali è stato affidato ad uno o più Consiglieri l'incarico di coordinare i relativi ambiti operativi. Le Aree tematiche sino ad ora individuate, all'in-

terno delle quali sono stati istituiti appositi gruppi di lavoro e di approfondimento, sono le seguenti: Area della Salute, Area della Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni, Area del Terzo Settore, Area della Psicologia Scolastica, Area del Polo Sviluppo e Polo giovani, Area delle Scuole di Psicoterapia.

Nello scenario sin qui delineato si muove oggi l'Ordine degli Psicologi del Lazio.

Il programma di lavoro dell'Ordine contiene al suo interno obiettivi e attività che, nell'essere mirate alla promozione della psicologia, allo sviluppo di iniziative culturali e alla ricerca di produzione e conoscenza, sono al contempo finalizzate a supportare il benessere della popolazione della Regione e della Città di Roma

In tal senso, attraverso il presente documento si vogliono rappresentare da un lato **le linee guida del programma dell'Ordine**, mirato a supportare il diffondersi di strumenti di psicologia che consentano al cittadino di essere, sempre di più, agevolato nella vita quotidiana.

Dall'altra un **Progetto** particolare, quello della **Casa della Psicologia**, specificamente orientato a creare servizi da mettere a supporto del benessere del cittadino in diversi ambiti.

Di seguito vengono descritti i due filoni di attività:

- A. Linee guida del Programma dell'Ordine a valore sociale
- B. Il Progetto della Casa della Psicologia

A. Linee guida del Programma dell'Ordine a valore sociale

Una specifica area di intervento verso cui l'Ordine si sta muovendo è quella della realizzazione di protocolli tra l'Ordine e altri Organi Istituzionali.

Vengono di seguito riportati i principali protocolli su cui si è lavorato e si sta lavorando.

Il protocollo n. 1, siglato tra **Ordine degli Psicologi del Lazio e Comune di Roma, Assessorato alle Politiche Sociali e della Salute**, finalizzato alla realizzazione di una **"Carta delle opportunità dei servizi della Psicologia nella Città di Roma"** ed alla attivazione di una **"Porta sociale"** nella sede dell'Ordine.

Si tratta in sintesi di realizzare un prezioso database aggiornato, di quanto la città di Roma offre per quel che riguarda le prestazioni qualificate di psicologia e psicoterapia, nel pubblico e nel privato, con scheda dettagliata di ogni realtà esistente, con modalità di accesso, orari, indirizzi, recapiti, caratteristica delle prestazioni offerte, costi, target. Questa ricerca porterà alla pubblicazione di uno strumento di consultazione pensato per il cittadino, ma anche per chi opera nel settore, per i dirigenti di servizi, le scuole, le realtà aggregative del territorio, dove può nascere inizialmente il bisogno di consulenza o di cura.

Gli obiettivi del progetto sono in sintesi: quelli di informare e fornire strumenti per una scelta ragionata, nonché di facilitare l'accesso e l'incontro fra la richiesta e l'offerta attraverso l'utilizzo di una **Porta Sociale**, uno sportello che, in stretto raccordo con il Segretariato sociale del Municipio di riferimento e con le altre Porte Sociali dislocate sul territorio comunale, risponda all'esigenza dei cittadini di essere informati sulle risorse disponibili e di accedere ai servizi sociali.

Al fine di attivare una **Porta Sociale** presso la sede dell'Ordine, l'ente ha avviato la procedura per la sottoscrizione, nell'ambito del progetto in parola, di un protocollo di sperimentazione con il **Dipartimento V del Comune di Roma, Politiche Sociali e della Salute**.

Il protocollo n. 2 riguarda l'inizio di una collaborazione strutturata tra **Garante dei Detenuti della Regione Lazio e Ordine degli Psicologi del Lazio**.

Riconoscere, informare e garantire il diritto alla salute mentale ai detenuti attraverso atti concreti come, ad esempio, la presenza in ogni carcere del Lazio di un luogo adibito ai colloqui psicologici per tutelare la riservatezza e la delicatezza dell'intervento. È questo uno degli scopi del Protocollo d'Intesa firmato tra l'Ordine degli Psicologi del Lazio ed il Garante Regionale dei Diritti dei Detenuti.

Assicurare il principio della continuità terapeutica per ciascun paziente privato della libertà personale al pari di un cittadino libero, in qualsiasi intervento di prevenzione, di cura o di riabilitazione psicologica è un punto cardine di tale protocollo.

L'obiettivo di questo progetto è quello di raccogliere informazioni sul lavoro degli psicologi in queste realtà, arrivare a formulare idee, proposte, prassi di lavoro che garantiscano almeno i livelli di assistenza minimi (LEA) ai detenuti, spingendo in direzione di una maggiore presenza degli psicologi.

Nell'ambito di questo progetto è stato realizzato il Vademecum del nuovo giunto, piccola guida per i detenuti che entrano per la prima volta in carcere.

Il protocollo n. 3 si colloca nell'ambito dell'Area della **Psicologia in Situazioni di Emergenza**.

Esso riguarda un accordo di collaborazione strutturato tra **l'Ufficio Territoriale del Governo del Lazio, la Provincia di Roma, il Comune di Roma e l'Ordine degli Psicologi del Lazio** per il concorso dell'Ordine degli Psicologi del Lazio nelle **attività di protezione civile e difesa civile** ed ha come fine la collaborazione delle diverse strutture ad un programma di attività volto ad approfondire gli aspetti psicologici connessi con le attività di

protezione civile e difesa civile.

Le attività riguardano sia gli aspetti di prevenzione che quelli di supporto psicologico in caso di emergenza.

Nell'ambito delle attività finalizzate alla prevenzione sono stati, ad esempio, realizzati il *Progetto Scuola Sicura* o il *Vademecum su come affrontare l'emergenza*.

Nell'ambito delle attività finalizzate al sostegno, c'è già stato un intervento di supporto nel recente disastro della Metropolitana di Roma in collaborazione con Comune di Roma, Vigili del Fuoco, Carabinieri, Questura, Prefettura, Protezione Civile, Provincia di Roma, Ares 118.

Anche il **protocollo n. 4** si colloca nell'ambito dell'Area tematica della Psicologia in Situazioni di Emergenza e riguarda la collaborazione tra **la Provincia di Roma, la Consulta Provinciale per la Sicurezza stradale, il Comune di Roma, l'Ufficio Territoriale del Governo del Lazio e l'Ordine degli Psicologi del Lazio**, finalizzata ad organizzare un **Servizio di Psico-**

logia delle Emergenze Stradali (SPES) sul territorio di Roma e Provincia. Il SPES vuole avere come finalità quella di accompagnare l'impatto del trauma psichico e favorire l'elaborazione del lutto da parte dei familiari di persone coinvolte in incidenti stradali con risvolti mortali.

Il protocollo n. 5 è stato promosso dall'Ordine nell'ambito delle vicende di presunti abusi sessuali sui bambini della scuola "Olga Rovere" di Rignano Flaminio.

Si tratta del **Protocollo d'intesa per un Intervento di Solidarietà a sostegno della comunità di Rignano Flaminio**, siglato dall'Ordine degli Psicologi del Lazio con numerosi Istituti e Centri specializzati che hanno aderito all'iniziativa dell'ente, tra cui il **Centro aiuto al bambino maltrattato e alla famiglia** del Comune di Roma.

Con l'accordo in parola l'Ordine, senza prendere alcuna posizione in merito alle vicende giudiziarie in corso, ha promosso un intervento di sostegno al disagio psichico individuale, infantile,

DELIBERA n. 143 del 24 aprile 2007

DECISIONI IN MERITO A PROGETTO CASA DELLA PSICOLOGIA DA PRESENTARE AL COMUNE DI ROMA PER OTTENERE UN LOCALE PER LA SEDE ORDINE

Il Consiglio

- Visto l'art. 12, comma 2, lett. c) della legge n. 56 del 18.12.1989, in base al quale il Consiglio "provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ordine...";
- considerato che l'Ordine degli Psicologi del Lazio sta sviluppando una rete di contatti privilegiati con altre realtà istituzionali, quali il Comune di Roma, la Regione Lazio, il Garante dei Diritti dei Detenuti della Regione Lazio, la Provincia di Roma, la Prefettura di Roma - Ufficio territoriale del Governo, la Consulta provinciale per la Sicurezza stradale, allo scopo di attuare progetti con finalità sociali, quali:
 - la "Dichiarazione d'Intenti tra l'Ordine degli Psicologi del Lazio e l'Assessorato alle politiche sociali e promozione della salute del Comune di Roma per la realizzazione di una Carta dei Servizi sull'offerta di Psicologia e Psicoterapia, pubblica e privata, nel territorio della città di Roma";
 - il "Protocollo d'Intesa tra il Garante Regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione Lazio e l'Ordine degli Psicologi del Lazio", sottoscritto dal Presidente dell'Ordine degli Psicologi del Lazio su mandato conferitole dal Consiglio con delibera n. 274 del 11.10.2006;
 - il "Protocollo di Intesa per il concorso dell'Ordine degli Psicologi del Lazio con l'UTG di Roma nelle attività di

protezione civile e difesa civile", tra l'Ufficio Territoriale del Governo del Lazio, la Provincia, il Comune di Roma e l'Ordine degli Psicologi del Lazio approvato con delibera n. 354 del 09.11.2004;

- il "Protocollo d'Intesa tra la Provincia di Roma, la Consulta provinciale per la Sicurezza Stradale e l'Ordine degli Psicologi del Lazio per l'attivazione del Servizio di Psicologia delle Emergenze Stradali (S.P.E.S.)" approvato con delibera n. 138 del 28.04.2006;
- vista ed allegata la bozza di progetto per una Casa della Psicologia;
- ritenuta la necessità di reperire una nuova sede per l'Ordine, tenuto conto dell'esigenza di ampliare lo spazio a disposizione dell'ente per dare concreta attuazione a tutti i progetti con finalità sociali sopra richiamati;
- considerato che, a seguito di contatti intercorsi, il Comune di Roma ha comunicato la disponibilità di alcuni immobili che possono essere assegnati in concessione ad enti che svolgano attività di carattere sociale e di interesse pubblico;
- ritenuta l'opportunità di sottoporre il progetto per una Casa della Psicologia al Comune di Roma, Assessorato alle Politiche sociali e della Salute, al fine di ottenere l'assegnazione in concessione a titolo gratuito di uno dei suddetti beni immobili;
- all'unanimità (Zaccaria, Cruciani, Cariani, D'Aguzzo, Del Lungo, Fenzi, Gasparini, Gragnani, Manca, Marinelli, Montanari, Urso, Sensini)

delibera

di approvare la bozza di Progetto per una Casa della Psicologia, delegando il Presidente alla presentazione dello stesso al Comune di Roma, Assessorato alle Politiche sociali e della Salute, nella sua stesura definitiva. ■

familiare, di gruppo su larga scala alla popolazione del Comune di Rignano Flaminio, gravemente lacerato nel suo tessuto sociale dalle recenti vicende di presunti abusi sessuali sui minori. Il Protocollo prevede che professionisti altamente qualificati individuati dai centri aderenti garantiscano, nel pieno rispetto della vigente normativa in materia di privacy e dell'anonimato degli utenti, interventi gratuiti di consulenza psicologica, fino ad un massimo di 5 incontri per ogni singolo utente, ed assicurino poi i trattamenti psicoterapeutici, ove se ne riscontri la necessità, a tariffe agevolate. Nell'ambito dell'iniziativa, l'Ordine ha provveduto a stilare l'elenco dei centri aderenti, completo delle modalità di accesso e della specifica del tipo di prestazioni messe a disposizione, elenco che sarà pubblicizzato presso la popolazione anche grazie all'intervento delle Istituzioni competenti (ASL, Comune, medici di base, etc.).

B. Il Progetto della Casa della Psicologia

Le considerazioni fatte in premessa sono alla base dell'idea di fondo che sostiene il progetto di una **Casa della Psicologia**.

Il progetto intende costituire uno spazio fisico e virtuale mirato ad implementare l'istituzione di servizi psicologici ai cittadini della Regione Lazio ed in particolare del Comune di Roma.

Obiettivi generali del progetto

- Far uscire il dibattito scientifico dagli ambienti specialistici per soli addetti ai lavori.
- Favorire l'accesso ai dati ed alle conoscenze a disposizione su tematiche così importanti per la vita sociale della nostra città, non solo ai colleghi, ma a tutti cittadini sempre più attenti ed interessati alla cultura (il successo di iniziative come la settimana della matematica, la settimana della filosofia, i podcast di storia e filosofia conferma questa richiesta diffusa di accessibilità a livelli elevati di competenze anche molto sofisticate).
- Creare un luogo dove sia possibile avere informazioni corrette sui temi della psicologia, avere accesso agli archivi, ai testi, alle ricer-

che, alla conoscenza psicologica nella nostra città.

- Offrire dei servizi al cittadino.
- Offrire formazione a vari livelli.
- Creare percorsi didattici per differenti target.
- Creare un luogo di incontro, studio, ricerca, formazione, divulgazione, crescita culturale.
- Dotare l'ente di una sede idonea allo svolgimento di queste importanti finalità istituzionali e sociali.

Obiettivi specifici del progetto

La richiesta di una sede idonea è quindi finalizzata alla realizzazione dei seguenti obiettivi specifici:

- creazione di una **biblioteca/mediateca**, aperta al pubblico, dedicata alla Psicologia dove sia possibile consultare e/o prendere in prestito testi, video, riviste, ecc.;
- realizzazione in sede di **corsi di formazione** dedicati a psicologi e studenti in Psicologia;
- realizzazione di **eventi culturali** aperti a tutta la cittadinanza sui temi della psicologia.

Per la realizzazione di questi tre obiettivi, si rende necessario uno spazio da adibire a biblioteca/mediateca e sala convegni, per una superficie totale di circa 300 mq.

- realizzazione di un **Museo interattivo della Psicologia**, che preveda percorsi divulgativi dedicati a temi specifici, sia per le scuole che per i cittadini;
- apertura di una **Porta Sociale** nell'ambito del progetto Porte Sociali promosso dall'Assessorato alle Politiche Sociali e della Salute e dal Dipartimento V del Comune di Roma, nel quale l'Ordine degli Psicologi del Lazio è coinvolto attivamente.

Per la realizzazione di questi due obiettivi, si rende necessario uno spazio in cui allestire il museo interattivo e la struttura di accoglienza della Porta sociale, per una superficie totale di circa 150 mq.

- apertura di un **Asilo Nido** per i figli dei dipendenti dell'Ente e dei cittadini del quartiere, fino ad un massimo di 10 posti;
- collocazione della **Sede Istituzionale** dell'Ordine degli Psicologi del Lazio.

Per la realizzazione di questi due o-

biettivi, si rende necessario uno spazio da adibire a sede istituzionale dell'Ordine e ad asilo nido, per una superficie totale di circa 400 mq.

Qualora fosse disponibile, una sede di 800-850 mq sarebbe idonea a dar vita alla Casa della Psicologia nel suo complesso.

In caso contrario, l'Ordine potrebbe comunque utilizzare di volta in volta gli immobili di dimensioni più ridotte che si rendessero disponibili per realizzare separatamente gli obiettivi sopra descritti.

3. Soggetti coinvolti nel progetto

Ente promotore: Ordine degli Psicologi del Lazio

Responsabile del progetto, Dott.ssa Marialori Zaccaria, Presidente dell'Ordine

Soggetti coinvolti a vario titolo nel progetto:

Prima fase

- Ordine degli Psicologi del Lazio;
- Assessorato Salute e Politiche sociali e Dipartimento V del Comune di Roma, con i quali sono in fase di attuazione protocolli operativi e di sperimentazione per la apertura di una Porta Sociale e per la pubblicazione della Carta delle Opportunità della Psicologia e della Psicoterapia nella Città di Roma.

Soggetti coinvolgibili nel progetto in una seconda fase

- Facoltà di Psicologia operanti nella Regione Lazio.
- Associazioni del III settore, scuole di psicoterapia o altri enti.
- Associazioni di consumatori.
- Case editrici.
- Sponsor.

4. Destinatari del progetto


- comunità professionale
- cittadini e utenti
- studenti e docenti

5. Risorse a disposizione:

Una volta ottenuta l'assegnazione di uno stabile idoneo, l'Ordine si impegna a mettere in atto quanto descritto nel progetto assumendosi l'onere dell'eventuale ristrutturazione, nonché delle spese di realizzazione e mantenimento dei servizi e delle iniziative. ■

*Finisce l'era dei
nulla osta
preventivi
comincia quella
della responsabilità
e della crescita
professionale*

PUBBLICITÀ E ON LINE PROFESSIONISTI SUL SERIO



Operativi l'“Atto di indirizzo per la pubblicità” e il “Codice di condotta relativo all'utilizzo di tecnologie per la comunicazione a distanza”

DOPO LE RESISTENZE DEL CONSIGLIO NAZIONALE VIA ALLE NUOVE NORME

Marialori Zaccaria

Come tutti sapete, già nel 2006 fu emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico il famoso decreto sulla liberalizzazione delle professioni, noto come Decreto Bersani, successivamente trasformato in Legge 248, che ha destato molte contestazioni. Qualcosa in merito a questa questione avevamo già scritto nel primo numero del notiziario 2006. Dunque, la legge aboliva il minimo tariffario e liberalizzava la pubblicità, di conseguenza tutti gli Ordini professionali dovevano aggiornare, rispetto alla legge, i propri Codici Deontologici. Purtroppo però il CNOP (il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi), il 23 settembre 2006, deliberava la modifica - in maniera restrittiva rispetto alla legge 248 - dell'art. 40 sul tema della pubblicità, mentre sul tema delle tariffe minime c'era ben poco da dire visto che il nostro tariffario non era mai stato approvato. In quella seduta si decideva di indire un referendum. La posizione dell'Ordine degli Psicologi del Lazio è stata resa nota attraverso la newsletter n. 23 del 17 novembre 2006, nella quale si sosteneva tra l'altro che non serviva un referendum se ci si adeguava alla ratio della legge. Tra l'altro, quello che avevo ventilato in quella seduta, e cioè che l'introduzione di una norma restrittiva poteva diventare materia per l'Antitrust, è puntualmente accaduto. Infatti il MOPI ricorreva presso l'Antitrust per la posizione assunta dal CNOP. Attualmente, il CNOP, si trova

obbligato dall'Antitrust ad adeguare gli articoli del nostro Codice Deontologico alla Legge 248/2006. In un articolo su “Italia Oggi” del 29/06/2007 gli psicologi vengono bacchettati dal presidente dell'Antitrust Antonio Catricalà (l'occasione era un'audizione alla Camera dei Deputati sulla riforma degli Ordini professionali) e annoverati tra i 14 Ordini non collaborativi. Ma questo poco importa, si andrà a correzione, il vero problema, la posta in gioco, è la funzione che un Ordine professionale deve svolgere nei confronti dei propri iscritti. Come ho già avuto modo di dire più volte, un Ordine ha senso se si adopera per i propri iscritti, se li considera dei professionisti in grado di essere responsabili rispetto al proprio operare, e caso mai li affianca in un percorso di responsabilizzazione, senza creare però delle catene di dipendenza e controllo tout court, anche perché un Ordine esiste perché esistono degli iscritti. Ed è questo lo spirito che ha animato le modifiche sia del “Codice di condotta relativo all'utilizzo di tecnologie per la comunicazione a distanza” sia dell'“Atto di indirizzo per la pubblicità”, anche se quest'ultimo è ancora in contrasto con il Codice Deontologico. Ma perché come Ordine solo ora abbiamo deliberato all'unanimità sulla pubblicità? Perché pur avendo scritto - nei mesi successivi alla delibera del Nazionale - ai vari Ministeri interessati, chiedendo dei chiarimenti rispetto

all'interpretazione da dare alla Legge 248, nessuno ci aveva risposto. Il 6 Giugno 2007, l'Ufficio Legislativo del Ministero dello Sviluppo Economico, sollecitato dal sottosegretario On. Alfonso Gianni, - che ringraziamo per il suo interessamento - ci rispondeva contestando le articolazioni che erano state date al nostro Codice Deontologico. La nota concludeva così: “Per il combinato disposto del primo e del terzo comma dell'art. 2 della Legge n. 248/2006 tutte le norme sopra citate sono da ritenersi abrogate o nulle di diritto”. È stato solo allora, e non prima, che come Ordine Regionale abbiamo proceduto alle modifiche dell'“Atto d'indirizzo per la pubblicità”. Infatti il nostro consulente legale riteneva che senza un supporto ministeriale, prendere una iniziativa diversa da quella adottata nel Codice Deontologico, avrebbe potuto far incorrere l'iscritto in sanzioni, nel caso che questi non avesse più richiesto l'autorizzazione per la pubblicità al proprio Ordine, così come indicato nell'art. 40 del Codice Deontologico. Come avrete già avuto modo di leggere sia nell'opuscolo che vi abbiamo inviato sia nella newsletter n. 21 del 19 giugno 2007, l'Ordine è pronto a darvi, qualora ne abbiate necessità, tutti i chiarimenti ed i suggerimenti di cui avrete bisogno. Questa è la funzione che noi pensiamo debba avere un Ordine Professionale moderno, al tempo con i tempi.

*In sintesi tutto quello
che c'è da sapere
e cosa cambia*

VADEMECUM PER LO PSICOLOGO LIBERO PROFESSIONISTA

Vi presentiamo una breve informativa sulle nuove disposizioni in materia di pubblicità della professione e utilizzo di tecnologie sul web. È un lavoro che nasce da un'attenta analisi del quadro normativo presente e vuole porsi come piccola guida operativa per orientare l'attività di promozione della professione da parte degli iscritti all'Albo.

Il nuovo Atto di indirizzo sulla pubblicità informativa delle attività professionali degli iscritti alla Sezione A e B dell'Albo

Il quadro normativo di riferimento

Approvato nella seduta di Consiglio del 13 giugno 2007 l'Atto di Indirizzo sulla Pubblicità Informativa delle Attività Professionali degli iscritti alla Sezione A e B dell'Albo disciplina le attività di pubblicità informativa delle attività degli psicologi e dei dottori in tecniche psicologiche in considerazione delle innovazioni in materia di pubblicità professionale apportate dalla legge n. 248/2006.

Destinatari dell'Atto di Indirizzo

Tutti gli iscritti all'Ordine degli psicologi del Lazio, sez. A e sez. B dell'Albo. Le disposizioni dell'Atto di Indirizzo si estendono inoltre a società di persone, alle associazioni tra professionisti e a tutte le altre modalità di esercizio della professione consentite dalla Legge.

I principi fondamentali

La pubblicità informativa deve essere realizzata, sotto la responsabilità del professionista, secondo criteri di correttezza, trasparenza e veridicità del messaggio pubblicitario. La mancanza di trasparenza e veridicità dei messaggi pubblicizzati costituisce violazione deontologica.

Costituiscono, altresì, violazione deontologica la diffusione di pubblicità ingannevole nonché la pubblicità comparativa che contrasti con i criteri di rispetto reciproco, lealtà e colleganza e comunque con gli altri principi di cui al capo III del Codice Deontologico.

Contenuto dei messaggi pubblicitari

Può essere svolta pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo ed i costi complessivi delle prestazioni.

Al fine di specificare le caratteristiche del servizio offerto, per una maggiore trasparenza nei confronti del cliente:

- **l'iscritto alla sezione A dell'Albo**, può inoltre pubblicizzare il contesto professionale e l'area di intervento
- **lo psicologo-psicoterapeuta**, può inoltre pubblicizzare il modello teorico di riferimento relativo alla formazione conseguita e l'indirizzo
- **l'iscritto alla sezione B dell'Albo**, può inoltre pubblicizzare i settori specifici nei quali esercita la professione, le attività professionali di cui all'articolo 3, comma 1 quinquies della L. 170/2003.

I mezzi per la diffusione dei messaggi pubblicitari

È consentita pubblicità mediante targhe apposte sull'edificio nel quale il professionista svolge attività, inserzioni sugli elenchi telefonici, sugli elenchi generali di categoria ed attraverso giornali, quotidiani e periodici di informazione. L'informazione pubblicitaria è inoltre consentita su carta intestata, su biglietti da visita e con ogni altro mezzo, purché venga realizzata secondo criteri di correttezza, trasparenza e veridicità del messaggio e in un'ottica di servizio alla collettività, prestando particolare attenzione alla sua influenza sull'utenza. In particolare, le inserzioni sulle pagine Web di Internet devono essere realizzate nel rispetto delle disposizioni del "Codice di condotta relativo all'utilizzo di tecnologie per la comunicazione a distanza nell'attività professionale degli psicologi".

Cosa cambia rispetto al passato

Le nuove norme comportano un cambiamento nel rapporto tra l'Ordine e i suoi iscritti. Una piccola rivoluzione copernicana che nell'ambito della pubblicità della professione da una parte conferisce all'Ordine le funzioni di affiancamento e tutoraggio sostituendosi alla tradizionale funzione di vigilanza, e dall'altra impone agli iscritti una maggiore responsabilizzazione rispetto alla diffusione dei messaggi pubblicitari. I risvolti operativi di tale cambiamento si possono così sintetizzare:

- Gli iscritti non hanno più l'obbligo di richiesta del Nulla osta alla pubblicità come avveniva in precedenza.

- Qualora sussistano dubbi circa la liceità della pubblicità, il professionista può rivolgersi all'Ordine per chiedere una preventiva valutazione.
- L'Ordine su impulso di parte o d'ufficio, verifica la liceità delle pubblicità diffuse o che comunque risultino ingannevoli, non trasparenti, non veritiere o difforni rispetto ai criteri dettati dall'Atto di indirizzo

Codice di Condotta relativo all'utilizzo di tecnologie per la comunicazione a distanza nell'attività professionale degli psicologi

Prescritto dal D. Lgs. n° 70 del 9/04/2003 che detta le regole per l'attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno il Codice di Condotta relativo all'utilizzo di tecnologie per la comunicazione a distanza nell'attività Professionale degli Psicologi elaborato dall'Ordine degli Psicologi del Lazio è in vigore dal 1 luglio 2004.

Nella seduta del Consiglio del 2 marzo 2007 sono state apportate alcune modifiche agli artt. 5 e 6 del Codice relative alle procedure di comunicazione tra gli iscritti e l'Ordine.

Le nuove procedure di comunicazione all'Ordine

- Non è più necessario chiedere preventivamente un parere di conformità all'Ordine per apparire e/o operare in un sito internet che eroga servizi
- Lo psicologo singolo o associato, che offre prestazioni via Internet, comunica all'Ordine degli Psicologi del Lazio l'indirizzo web del sito presso il quale svolge le proprie attività scientifiche e professionali, dichiarando sotto la propria responsabilità di essersi conformato al Codice di Condotta.
- La comunicazione dovrà essere resa dall'iscritto all'Albo degli Psicologi del Lazio su apposito modulo a tal fine predisposto e reperibile sul sito <http://www.ordinepsicologilazio.it/>
- L'Ordine terrà un registro aggiornato dei siti in cui gli iscritti offrono prestazioni psicologiche.
- Nel caso in cui intervengano modifiche sostanziali nei contenuti del sito, lo psicologo è tenuto a darne comunicazione all'Ordine.
- Nel sito lo psicologo potrà rendere visibile, per esteso, la comunicazione informativa, inviata all'Ordine, relativa alla conformità del sito internet al Codice di Condotta.
- L'Ordine potrà disporre controlli per verificare il rispetto del Codice di Condotta.

Per le richieste di parere di conformità già inoltrate all'Ordine

Tutte le richieste di parere di conformità finora avanzate dagli iscritti sono considerate decadute.

Gli iscritti che hanno inoltrato dette richieste saranno tenuti a presentare, in sostituzione della precedente richiesta di parere, la comunicazione attestante la conformità del sito in cui operano al Codice di condotta, utilizzando il modulo apposito.

(tratto dalla newsletter 21 del 19/06/07 a firma Marialori Zaccaria, Presidente; Paolo Cruciani, Vicepresidente; David Cariani, Segretario; Mario D'Aguanno, Tesoriere)

Troverete il testo completo dell'Atto di indirizzo per la pubblicità, il Codice di condotta e il relativo il modulo nelle pagine seguenti del presente notiziario. Sono anche disponibili sul sito web <http://www.ordinepsicologilazio.it/>.

ATTO DI INDIRIZZO SULLA PUBBLICITÀ INFORMATIVA DELLE ATTIVITÀ PROFESSIONALI

Art. 1

Premessa

La pubblicità delle attività oggetto del presente atto di indirizzo va intesa e realizzata come servizio per l'informazione alla collettività.

In tale prospettiva può essere svolta pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo ed i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato dall'Ordine ex post. Il messaggio deve essere formulato conformemente ai criteri della serietà scientifica ed alla tutela dell'immagine della professione.

Art. 2

Definizioni

Ai fini del presente atto, si intendono:

- a) pubblicità: qualsiasi forma di messaggio, in qualsiasi modo diffuso, che abbia lo scopo di promuovere le prestazioni professionali in forma singola o associata. La pubblicità deve essere comunque palese, veritiera e corretta;
- b) pubblicità ingannevole: qualsiasi pubblicità che in qualunque modo, compresa la sua presentazione, sia idonea ad indurre in errore i destinatari, pregiudicandone il comportamento a causa del suo carattere ingannevole;
- c) pubblicità comparativa: qualsiasi pubblicità che pone a confronto in modo esplicito o implicito i servizi prestati dal professionista con quelli di uno o più concorrenti;
- d) informazione sanitaria: qualsiasi notizia utile e funzionale al cittadino per la scelta libera e consapevole di strutture, prestazioni e profes-

nisti. Le notizie devono sempre essere tali da garantire la tutela della salute del singolo e della collettività.

Art. 3

Forme di pubblicità

Agli iscritti all'Ordine nelle sezioni A e B dell'Albo che operano sul territorio regionale e nazionale è consentita la pubblicità mediante targhe apposte sull'edificio nel quale il professionista svolge attività, inserzioni sugli elenchi telefonici, sugli elenchi generali di categoria ed attraverso giornali, quotidiani e periodici di informazione. L'informazione pubblicitaria è inoltre consentita su carta intestata, su biglietti da visita e con ogni altro mezzo, purché venga realizzata secondo criteri di correttezza, trasparenza e veridicità del messaggio e in un'ottica di servizio alla collettività, prestando particolare attenzione alla sua influenza sull'utenza.

In particolare, le inserzioni sulle pagine Web di Internet devono essere realizzate nel rispetto delle disposizioni del "Codice di condotta relativo all'utilizzo di tecnologie per la comunicazione a distanza nell'attività professionale degli psicologi".

Le precedenti disposizioni sono estese alle società di persone, alle associazioni tra professionisti e a tutte le altre modalità di esercizio della professione consentite dalla Legge.

Art. 4

Caratteristiche generali delle informazioni pubblicitarie

La pubblicità informativa dovrà contenere nome, cognome, indirizzo, numero telefonico ed eventuale altro recapito del professionista (ad esempio, indirizzo e-mail e/o sito Web). Essa potrà inoltre indicare:

- a) titoli di studio:

I. titoli di laurea come "Dottore in scienze e tecniche psicologiche" e di laurea specialistica o magistrale o quinquennale come "Dottore magistrale in psicologia" con l'eventuale menzione dell'indirizzo specifico:

- "Dottore magistrale in Psicologia ad indirizzo Applicativo", "Dottore magistrale in Psicologia ad indirizzo Didattico" e "Dottore magistrale in Psicologia ad indirizzo Sperimentale" (per coloro che si sono laureati in base all'ordinamento previgente al D.P.R. 216/1985);
- "Dottore magistrale in Psicologia ad indirizzo di Psicologia Generale e Sperimentale", "Dottore magistrale in Psicologia ad indirizzo di Psicologia Clinica e di Comunità", "Dottore magistrale in Psicologia ad indirizzo di Psicologia dello Sviluppo e dell'Educazione", "Dottore magistrale in Psicologia ad indirizzo di Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni" (per coloro che si sono laureati in base all'ordinamento del D.P.R. 216/1985);
- "Dottore in scienze e tecniche psicologiche", "Dottore magistrale in psicologia" con l'eventuale denominazione del corso di studio (esempio: Dottore ... Corso di laurea ...) (per coloro che si sono laureati in base all'ordinamento del D.M. 509/99 e del D.M. 270/04).
- I possessori di laurea magistrale (D.M. 509/99) o di laurea quinquennale in psicologia (ordinamenti previgenti al D.M. 509/99) possono in alternativa utilizzare il titolo di "Dottore in psicologia".

II. Titoli di specializzazione o di dottorato di ricerca (senza abbreviazioni che possano indurre in equivoco) come: "Specialista in..." (titolo della scuola di specializzazione universitaria),

“Specialista in Psicoterapia” nel caso di diploma ottenuto presso un corso di specializzazione in psicoterapia attivato presso un istituto privato riconosciuto dal MIUR, “Dottore di ricerca in ...” (titolo del corso di dottorato di ricerca).

III. titoli di formazione universitari post-laurea e post-laurea quinquennale o specialistica o magistrale, come i corsi di perfezionamento scientifico o di altra formazione permanente e ricorrente quali: “Master universitario di I livello in...” “Master universitario di II livello in ...” ai sensi della L. 34/1990, del D.M. 509/99 e del D.M. 270/04;

b) titoli professionali (senza abbreviazioni che possano indurre in equivoco) come “Dottore in tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro” “Dottore in tecniche psicologiche per i servizi alla persona ed alla comunità”, “Psicologo”, “Psicologo - Psicoterapeuta” (con possibile indicazione del modello teorico e dell’indirizzo di riferimento come specificato all’art. 5, comma 3). La dicitura “Psicologo - Psicoterapeuta” è consentita solo agli iscritti alla sezione A dell’Albo che abbiano ottenuto la prescritta annotazione dell’esercizio dell’attività di psicoterapeuta ai sensi dell’art. 3 L. 56/1989 ovvero in base all’art. 35 L. 56/1989;

c) titoli di carriera, accademici e di ruolo in campo psicologico, come “psicologo dirigente”, “professore in...” (materia di insegnamento psicologico) con eventuale menzione di “ordinario, associato, a contratto o ricercatore universitario” specificando l’Università o l’Istituto Statale di ricerca;

d) onorificenze concesse o riconosciute dallo Stato, cariche istituzionali,

etc.;

e) orari e modalità di ricevimento.

Art. 5

Pubblicità relativa alle caratteristiche delle prestazioni e del servizio offerto

La pubblicità informativa può altresì indicare le caratteristiche del servizio offerto, nonché i costi complessivi delle prestazioni offerte. La misura del compenso indicato deve essere adeguata ai principi dettati dall’art. 2233 del Codice Civile, nonché dal Codice Deontologico degli Psicologi italiani. Per quanto attiene l’esercizio della professione resa nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale o in rapporto convenzionale con lo stesso, si deve fare riferimento alle tariffe in vigore ad esso relative.

Al fine di specificare le caratteristiche del servizio offerto, l’iscritto alla sezione A dell’Albo, per una maggiore trasparenza nei confronti del cliente, può inoltre pubblicizzare:

a) il contesto professionale in cui ha acquisito esperienza, ad esempio: “psicologia del lavoro e delle organizzazioni”, “psicologia scolastica”, “psicologia di comunità”, “psicologia giuridica”, “psicologia dello sport”, “psico-oncologia”, “neuropsicologia”, “psicologia del traffico”, etc.

b) l’area di intervento, come ad esempio prevenzione, diagnosi, attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità

Al fine di specificare le caratteristiche del servizio offerto, lo psicologo-psicoterapeuta, per una maggiore trasparenza nei confronti del cliente, può inoltre pubblicizzare:

a) il modello teorico di riferimento relativo alla formazione conseguita (ad esempio: psicoanalitico, psicodinamico, sistemico, cognitivo-comportamentale, analitico-transazionale, etc.);

b) l’indirizzo (ad esempio: gruppo, individuo, coppia, famiglia, adolescente, bambino, etc.).

Al fine di specificare le caratteristiche del servizio offerto, l’iscritto alla sezione B dell’albo, per una maggiore trasparenza nei confronti del cliente, può inoltre pubblicizzare:

a) i settori specifici nei quali esercita la professione, cioè “Settore delle tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro” e/o “Settore delle tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità”;

b) le attività professionali di cui all’articolo 3, comma 1-*quinquies* della L. 170/2003, come ad esempio “esecuzione di progetti di prevenzione e formazione sulle tematiche del rischio e della sicurezza” per il settore delle tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro, o “attuazione di interventi per la riabilitazione, rieducazione funzionale e integrazione sociale di soggetti con disabilità pratiche, con deficit neuropsicologici, con disturbi psichiatrici o con dipendenza da sostanza” per il settore delle tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità.

Art. 6

Responsabilità del professionista

La pubblicità informativa relativa alle attività oggetto della professione di psicologo, di dottore in tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro e di dottore in tecniche psicologiche per i servizi alla per-

sona e alla comunità deve essere realizzata, sotto la responsabilità del professionista, secondo criteri di correttezza, trasparenza e veridicità del messaggio pubblicitario.

Il professionista, ove ritenga che l'informazione pubblicitaria che intende diffondere sia corretta, trasparente e veritiera, nonché conforme, quanto a forma, contenuto e modalità, ai criteri dettati dal presente atto di indirizzo, può porla in essere sotto la sua responsabilità, fermo restando il potere successivo di verifica dell'Ordine.

Art. 7

Poteri di verifica dell'Ordine

Qualora sussistano dubbi circa la liceità della pubblicità, il professionista può rivolgersi all'Ordine per chiedere una preventiva valutazione. La richiesta dovrà essere corredata da una descrizione dettagliata del tipo, delle caratteristiche e dei contenuti del messaggio pubblicitario - così come specificato negli artt. 4 e 5 del presente atto di indirizzo - e del contesto nel quale tale messaggio verrà diffuso. Entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, l'Ordine esprime parere motivato sulla conformità del messaggio ai criteri di correttezza, trasparenza e veridicità e alle norme dettate dal presente atto di indirizzo.

In ogni caso, l'Ordine potrà, su impulso di parte o d'ufficio, verificare la liceità delle pubblicità diffuse ai sensi dell'articolo precedente o che comunque risultino ingannevoli, non trasparenti, non veritieri o difformi rispetto ai criteri dettati dal presente atto.

L'Ordine degli Psicologi del Lazio è competente a verificare la liceità delle pubblicità diffuse sul territorio regionale, a prescindere dall'Ordine di appartenenza del professionista, nonché

di tutte le pubblicità di rilevanza pluriregionale o nazionale (diffuse, ad esempio, tramite pagine web, quotidiani nazionali, tv e radio nazionali, ecc.), se realizzate da iscritti all'Ordine del Lazio.

Art. 8

Società di persone e associazioni tra professionisti

Le disposizioni del presente atto si applicano anche alle società di persone, alle associazioni tra professionisti ed alle altre modalità associate di esercizio della professione consentite dalla legge.

Al fine della correttezza, trasparenza e veridicità del messaggio pubblicitario, in ogni caso deve essere riportato nel messaggio pubblicitario il nominativo del legale rappresentante della società, associazione o ente e possono altresì essere indicati i nominativi dei singoli professionisti esercitanti l'attività psicologica e/o psicoterapeutica in forma associata ed i relativi titoli.

Per le pubblicità diffuse da società di persone, associazioni tra professionisti ed altri enti di cui al comma 1, la responsabilità ai sensi degli artt. 6, 7 e 9 sussiste in capo al legale rappresentante.

Art. 9

Abusi e sanzioni

La mancanza di trasparenza e veridicità dei messaggi pubblicizzati costituisce violazione deontologica.

Costituiscono, altresì, violazione deontologica la diffusione di pubblicità ingannevole nonché la pubblicità comparativa che contrasti con i criteri di rispetto reciproco, lealtà e colleganza e comunque con gli altri principi di cui

LA RICHIESTA DELL'ORDINE

*Ministero della Giustizia
c.a. Ministro Clemente Mastella
Sottosegretario Luigi Scotti
Capo Uff. Legislativo
Gianfranco Manzo*

*Ministero della Salute
c.a. Ministro Livia Turco
Sottosegretario
Serafino Zucchelli
Capo Uff. Legislativo
Raffaele Tamiozzo*

*Ministero dello Sviluppo
Economico
c.a. Ministro Pierluigi Bersani
Sottosegretario Alfonso Gianni
c.a. Capo Uff. Legislativo
Raffaello Sestini*

Oggetto: Pubblicità ed informazione sanitaria alla luce della Legge 4 agosto 2006, n. 248 - riforma Bersani

Con riferimento alla riforma in oggetto, sono ad esprimereVi con la presente, a nome della categoria professionale che rappresento alcune incertezze riguardo alle concrete implicazioni della legge Bersani sulla legge del 5 febbraio 1992 n. 175. In materia di pubblicità professionale, al fine di assicurare agli utenti un'effettiva facoltà di scelta nell'esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato, la Legge 4 agosto 2006, n. 248, di conversione del Dl. 4 luglio 2006, n. 223, ha abrogato le disposizioni normative e regolamentari che vietavano di svolgere, anche parzialmente, la

pubblicità informativa di titoli e specializzazioni professionali, introducendo la possibilità di pubblicizzare le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo ed i costi complessivi delle prestazioni, facendo “salve le disposizioni riguardanti l'esercizio delle professioni reso nell'ambito del Servizio sanitario nazionale o in rapporto convenzionale con lo stesso”.

Alla luce di quanto disposto risulta, quindi, indispensabile avere dei chiarimenti circa l'ambito di applicazione della Legge 175/92 “Norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie”, e se la stessa dovrà considerarsi emendata esclusivamente nella parte in cui limita e vincola la pubblicità sanitaria a forme predeterminate “mediante targhe apposte sull'edificio... inserzioni sugli elenchi telefonici... periodici...”. Infatti, la legge Poggiolini-Volgoni, in questione, che consente ai professionisti della sanità di svolgere pubblicità informativa, sembra pienamente compatibile con il nuovo decreto Bersani che né esplicitamente, né implicitamente, l'ha abrogata. Confidando in un riscontro chiarificatorio sugli effetti della legge Bersani in materia di pubblicità sanitaria, nonché sulla funzione di vigilanza dell'Ordine rispetto alle richieste di pubblicità professionale. Vi porgo un cordiale saluto.

Dott.ssa Marialori Zaccaria
Il Presidente

LA RISPOSTA DEL MINISTERO

MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
UFFICIO LEGISLATIVO
Appunto per il Sottosegretario
On.le Gianni

OGGETTO: Pubblicità ed informazione sanitaria alla luce della Legge 4 agosto 2006, n. 248 art. 2, comma 1, lett. b).

La legge 5 febbraio 1992, n. 175, in materia di pubblicità sanitaria è solo prima facie in linea con le previsioni in materia di pubblicità informativa in materia di professioni di cui alla legge 4 agosto 2006, n. 248, art. 2, comma 1, lett. b). Infatti quest'ultimo elimina “il divieto, anche parziale” di pubblicità informativa, mentre nella legge n. 175/1992 sono contenute una molteplicità di limitazioni alla pubblicità professionale che il medesimo articolo 2 della prima “legge Bersani” ha implicitamente abrogato. Non potendosi fare espresso riferimento a tutte le leggi che regolamentano ogni singola professione intellettuale, il comma 1 del citato articolo 2, legge n. 248/2006, afferma inequivocabilmente che “...dalla data di entrata in vigore del presente decreto (in realtà legge) sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono...” appunto tali limitazioni.

Si può affermare, pertanto, che sono incompatibili con il disposto

del richiamato articolo 2, comma 1, lett. b) il divieto di utilizzare titoli, anche di specializzazione, conseguiti all'estero, di cui all'art. 1, comma 3, della legge n. 175/1992, come pure la necessità per il professionista di ottenere il nulla osta dell'ordine o collegio professionale presso il quale è iscritto di cui all'art. 2, comma 1, e incompatibile appare pure il secondo comma dell'articolo 2 nonché il regolamento ivi richiamato (DM 16 settembre 1994, n. 657).

Infine in nessun punto la legge 175 in discorso sembra consentire la pubblicità “sulle caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni”, così come invece prevede la legge Bersani, materie che pertanto si dovevano ritenere escluse dal campo di applicazione della legge n. 175/1992.

Allo stesso modo non è in linea la previsione di cui all'articolo 40 del Codice deontologico approvato dal Consiglio nazionale dell'Ordine degli Psicologi nel dicembre 2006, quindi già in vigore della legge 248/2006, laddove prevede ancora la necessità di autorizzazione alla pubblicità da parte del Consiglio dell'Ordine. Per il combinato disposto del primo e del terzo comma dell'art. 2 della legge n. 248/2006 tutte le norme sopra citate sono da ritenersi abrogate o nulle di diritto.

Dott.ssa Isabella Raganelli

DELIBERA n. 118 del 13 giugno 2007

**DECISIONI IN MERITO AD ADOZIONE
NUOVO ATTO DI INDIRIZZO DELLA
PUBBLICITÀ INFORMATIVA DELLE
ATTIVITÀ PROFESSIONALI**

Il Consiglio

- visto l'art. 12, comma 2, lett. c) della legge n. 56 del 18.02.1989, in base al quale il Consiglio "provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ordine...";
- visto l'Atto di indirizzo della pubblicità professionale adottato dal Consiglio con deliberazione n. 241 del 18.10.1999 e successive modificazioni;
- vista la legge n. 175 del 05.02.1992, recante Norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie;
- visto l'art. 2, comma 1, lett. b) della legge n. 248 del 04.08.2006, in base al quale sono state abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono, con riferimento alle attività libero professionali ed intellettuali, "il divieto, anche parziale, di svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato dall'ordine";
- visto, altresì, il comma 3 della medesima disposizione, a norma del quale "Le disposizioni deontologiche e pattizie e i codici di autodisciplina che contengono le prescrizioni di cui al comma 1 sono adeguate, anche con l'adozione di misure a garanzia della qualità delle prestazioni professionali, entro il 1° gennaio 2007. In caso di mancato adeguamento, a decorrere dalla medesima data le norme in contrasto con quanto previsto dal comma 1 sono in ogni caso nulle";
- vista ed allegata la nota del Ministero dello Sviluppo Economico, Ufficio Legislativo, prot. n. 3457 del 06.06.2007, in cui si afferma che "sono incompatibili con il disposto del richiamato art. 2, comma 1, lett. b), il divieto di utilizzare titoli, anche di specializzazione, conseguiti all'estero, di cui all'art. 1, comma 3 della legge n. 175/1992, come pure la necessità per il professionista di ottenere il nulla osta dell'ordine o collegio professionale presso il quale è iscritto, di cui all'art. 2, com-

ma 1, e incompatibile appare pure il secondo comma dell'articolo 2 nonché il regolamento ivi richiamato (DM 16 settembre 1994, n. 657). ... Allo stesso modo, non è in linea la previsione di cui all'articolo 40 del Codice deontologico approvato dal Consiglio nazionale degli psicologi italiani, (...) laddove prevede ancora la necessità di autorizzazione alla pubblicità da parte del consiglio dell'ordine. Per il combinato disposto del primo e del terzo comma dell'art. 2 della legge n. 248/2006 tutte le norme sopra citate sono da ritenersi abrogate o nulle di diritto";

- vista ed allegata la nota prot n. 969 del 13.02.2007, con cui il Comune di Roma, Dipartimento V, comunica di ritenere "non necessaria l'autorizzazione del Sindaco inerente il messaggio pubblicitario relativo alle professioni sanitarie";
 - vista la sentenza della Corte di Cassazione n. 625 del 15.01.2007, ove si afferma esplicitamente che la legge n. 248 del 04.08.2006 ha abrogato le norme che limitano il diritto di apporre targhe aventi scopo pubblicitario;
 - visto ed allegato il verbale in forma sintetica dell'audizione dei rappresentanti del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi presso l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, prot. n. 3185 del 25.05.2007, in cui i rappresentanti dell'Antitrust dichiarano che "Secondo i principi antitrust, e anche a norma della legge 248/2006, il controllo dell'Ordine può essere esercitato solo ex post e non già ex ante. Ciò in quanto un'autorizzazione preventiva si presta a disincentivare l'utilizzo dello strumento pubblicitario";
 - preso atto che le disposizioni della legge n. 175 del 05.02.1992 debbono ritenersi abrogate al pari dell'Atto di indirizzo sulla pubblicità professionale redatto dall'Ordine degli Psicologi del Lazio ed approvato con delibera n. 241/99;
 - ritenuto, pertanto, necessario procedere all'adozione di un nuovo atto di indirizzo in materia di pubblicità informativa delle attività professionali nel rispetto della legge n. 248 del 04.08.2006;
- all'unanimità (Zaccaria, Cruciani, Cariani, D'Aguanno, Crescimbeno, Crispino, Del Lungo, Fenzi, Gasparini, Gragnani, Marinelli, Montanari, Urso)

delibera

per i motivi di cui in premessa:

- di adottare il nuovo Atto di indirizzo della pubblicità informativa delle attività professionali. ■

CODICE DI CONDOTTA RELATIVO ALL'UTILIZZO DI TECNOLOGIE PER LA COMUNICAZIONE A DISTANZA

Art. 1

Limiti nell'uso di tecnologie elettroniche per la comunicazione a distanza

1. L'uso di tecnologie elettroniche per la comunicazione a distanza è consentito agli psicologi limitatamente allo svolgimento di attività di informazione scientifica e professionale, di attività di formazione e di psicoeducazione e di attività di raccolta dati a fini di ricerca.
2. Il processo di valutazione diagnostica ed attitudinale, relativo all'area della psicologia del lavoro e dello sport, sia basato sulla semplice osservazione, sia basato sull'uso di materiali psicodiagnostici e psicometrici, può essere occasionalmente condotto, con l'ausilio delle dette tecnologie per la comunicazione a distanza e con particolare attenzione alla tutela dei dati così acquisiti. Tali interventi saranno limitati alle successive fasi di sviluppo del rapporto professionale e, quindi, ai clienti e ai committenti con i quali gli psicologi abbiano di persona preventivamente stabilito rapporti diretti, non mediati quindi dalle tecnologie sopra menzionate.
3. In ogni caso, ed in particolare con l'utilizzo di internet, è vietato:
 - a) svolgere attività di diagnosi, per la quale l'incontro di persona con il cliente/paziente è sempre condizione imprescindibile;
 - b) fornire indicazioni su trattamenti da effettuare;
 - c) esprimere giudizi sull'appropriatezza degli interventi e/o delle diagnosi effettuati da colleghi;
 - d) manifestare qualsiasi tipo di commento, suggerimento o valutazione in relazione a casi specifici.

4. Le attività di abilitazione-riabilitazione e sostegno di cui all'art. 1 L. 18.2.1989 n. 56, le attività a ciò affini indicate dalla L. n. 170 del 2003, riguardante le competenze degli iscritti alla sezione B dell'Albo e le attività di psicoterapia di cui all'art. 3 L. 56/89, non possono essere svolte con la mediazione di tecnologie elettroniche per la comunicazione a distanza, salvo nei casi in cui ciò sia necessario per l'impossibilità di mantenere di persona il contatto con i clienti/pazienti. In tal caso ciò è consentito alle seguenti condizioni:

- a) il rapporto con il cliente/paziente sia già stato stabilito in precedenza di persona e senza l'utilizzo delle tecnologie sopra menzionate;
- b) per fasi chiaramente determinate e circoscritte nel tempo;
- c) senza corresponsione di compenso, poiché il rapporto mediato dalle tecnologie per la comunicazione a distanza, non può configurarsi come una delle attività indicate nella prima parte di questo comma.

Art. 2

Consenso informato

1. In tutti i casi previsti dall'art. 1 gli psicologi sono tenuti ad acquisire dai clienti e dai committenti il consenso informato per l'uso di tecnologie elettroniche per la comunicazione a distanza.
2. Le regole sulla custodia dei dati e delle informazioni si applicano anche per i servizi a distanza qualunque tipologia di supporto o tecnologia sia utilizzata.

Art. 3

Sicurezza delle comunicazioni, tutela della riservatezza e responsabilità del professionista

1. In tutti i casi, indicati nell'art. 1, nei quali gli psicologi si servano di tecnologie elettroniche per la comunicazione a distanza per le proprie attività scientifiche e professionali, sarà loro cura e ricadrà sotto la loro responsabilità l'utilizzo di sistemi hardware e/o software adeguati e aggiornati per la protezione delle comunicazioni e delle operazioni finanziarie connesse a tali attività.
2. È fatto obbligo agli psicologi di fornire ai clienti e ai committenti, quando non sia possibile l'identificazione diretta, la certificazione della propria identità con l'uso di sistemi legalmente riconosciuti, come ad esempio la firma digitale. Va, altresì, comunicato il numero di iscrizione all'Ordine degli Psicologi del Lazio.
3. Gli psicologi possono farsi ospitare, a qualsiasi titolo, esclusivamente su siti web nei quali risulta facilmente identificabile il nome e il recapito del responsabile del sito.
4. Nei siti in cui, da parte di iscritti all'Ordine Regionale, siano offerti servizi inerenti la psicologia e/o siano pubblicati messaggi promozionali delle singole attività professionali in ambito psicologico, devono essere facilmente rintracciabili il Codice Deontologico degli Psicologi italiani e il presente Codice di Condotta dell'Ordine degli Psicologi del Lazio.
5. Gli psicologi che per le loro attività scientifiche e professionali utilizzino le dette tecnologie, hanno la responsabilità diretta dell'accertamento, con l'utilizzo dei medesimi sistemi, dell'identità dei clienti e dei com-

mittenti, con particolare riferimento all'età anagrafica, al genere e al titolo di studio. In tale fase è opportuna la specificazione dell'importanza di una corretta risposta. Non sono consentiti, in nessun caso, gli accessi anonimi a servizi professionali. Una particolare attenzione deve essere prestata all'autenticità del consenso e alla identificazione di coloro i quali richiedono l'accesso al servizio nella qualità di esercenti la potestà genitoriale o la tutela.

Art. 4

Sanzionabilità dell'inosservanza del presente atto

1. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente Codice di Condotta sarà valutata ai sensi:
 - a) del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani ed in particolare delle norme riportate negli artt. 5 (comma 1), 17 (comma 1) e 24 (comma 1);
 - b) del Codice sulla Privacy, in vigore dal 1° gennaio 2004;
 - c) della normativa dettata per la regolamentazione della pubblicità in ambito sanitario.
2. Qualora l'inosservanza disposta dal I comma sia rilevante ai sensi dell'art. 10 D.L. 9 aprile 2003 n. 70 (Attuazione della Direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettrico, nel mercato interno), l'Ordine Regionale provvederà a darne segnalazione all'Autorità amministrativa competente, indicata nell'art. 21 dell'indicato D.L. .
3. Per tutto quanto non espressa-

mente regolamentato dal presente articolato, gli psicologi sono tenuti al rispetto dell'Atto di Indirizzo in materia di utilizzo delle tecnologie per la comunicazione a distanza, adottato dal Consiglio Nazionale degli Psicologi e che con il presente atto viene recepito, ad esclusione delle norme in contrasto con le disposizioni di questo Codice di Condotta.

Art. 5

Rapporti con l'Ordine degli Psicologi del Lazio

1. Lo psicologo singolo o associato, che offre prestazioni via Internet, comunica all'Ordine degli Psicologi del Lazio l'indirizzo web del sito presso il quale svolge le proprie attività scientifiche e professionali, dichiarando sotto la propria responsabilità di essersi confermato al presente Codice.
2. La comunicazione resa dall'iscritto all'Albo degli Psicologi del Lazio su apposito modulo a tal fine predisposto e reperibile sul sito dell'Ente, dovrà contenere le seguenti informazioni:
 - a) indirizzo web del detto sito;
 - b) nome, cognome ed eventuale titolo professionale del responsabile;
 - c) sistemi hardware e/o software di protezione delle comunicazioni, utilizzati dal sito stesso;
 - d) natura dei servizi e delle attività prestati, nonché delle modalità operative di erogazione.
3. Nel caso di siti multidisciplinari deve essere indicato lo psicologo referente.

4. L'Ordine terrà un registro aggiornato dei siti in cui gli iscritti offrono prestazioni psicologiche.
5. Nel caso in cui intervengano modifiche sostanziali nei contenuti del sito, lo psicologo è tenuto a darne comunicazione all'Ordine.
6. Nel sito lo psicologo potrà rendere visibile, per esteso, la comunicazione informativa, inviata all'Ordine, relativa alla conformità del sito internet al presente Codice di Condotta.
7. L'Ordine potrà disporre controlli per verificare il rispetto del presente Codice di Condotta.

Art. 6

Pubblicazione

1. Il presente Codice sarà pubblicato sul primo utile Notiziario dell'Ordine degli psicologi del Lazio, oltre che sul sito internet dello stesso Ordine ed entrerà in vigore a partire dal 1° luglio 2004.

Si considerano decadute tutte le richieste di parere di conformità finora avanzate dagli iscritti, ai sensi di quanto previsto dal precedente testo degli articoli 5 e 6 del Codice di condotta.

Gli iscritti che hanno inoltrato dette richieste saranno tenuti a presentare, in sostituzione della precedente richiesta di parere, la comunicazione attestante la conformità del sito in cui operano al Codice di condotta, ai sensi dell'art. 5 del Codice stesso. ■

CHECK LIST DI AUTOCERTIFICAZIONE DEI SITI INTERNET

INDIRIZZO WEB DEL SITO:

NOME, COGNOME ED EVENTUALE TITOLO PROFESSIONALE DEL RESPONSABILE:
(nel caso di siti multidisciplinari deve essere indicato lo psicologo referente)

.....

ISCRIZIONE ALL'ORDINE DEGLI PSICOLOGI DEL LAZIO: n..... data

NATURA DEI SERVIZI OFFERTI SUL WEB (barrare i servizi offerti):

- Attività di informazione scientifica e professionale
- Attività di informazione e/o pubblicità su servizi offerti in sede
- Attività di informazione e/o pubblicità su eventi riguardanti la professione (seminari, convegni,...)
- Orientamento universitario e/o professionale (guida e assistenza su percorsi, test, esami,...)
- Segnalazione o recensione libri/ Bibliografie ragionate
- Dibattito scientifico-culturale
- Attività di formazione
- Attività di psicoeducazione
- Attività di raccolta dati a fini di ricerca
- Offerta di spazi per inserimento elenco di professionisti
- Valutazione diagnostica e attitudinale, relativamente all'area della psicologia del lavoro e dello sport (solo successivamente a un primo contatto diretto, da intendersi di persona, con l'utente)
- Altro (specificare).....
- Altro (specificare).....
- Altro (specificare).....

MODALITÀ OPERATIVE DI EROGAZIONI DEI SERVIZI OFFERTI (barrare le modalità utilizzate):

- Posta elettronica riservata
- Rubrica di corrispondenza on line
- Forum on line
- Mailing list
- Newsletter
- News
- Consultazione testi, documenti, articoli
- Area riservata
- Altro (specificare).....
- Altro (specificare).....
- Altro (specificare).....

lo sottoscritto/a dott/dott.ssa

Area delle attività

1) Consapevole di quanto disposto dall'articolo 1 del Codice di Condotta relativo all'utilizzo di tecnologie per la comunicazione a distanza nell'attività professionale degli psicologi (approvato con deliberazione n. 130 del 21/04/2004 e successivamente modificato con deliberazione n. 75 del 02/03/2007):

dichiaro

- I a) di non utilizzare, nella mia attività professionale di psicologo, tecnologie elettroniche per la comunicazione a distanza per attività di **psicodiagnosi**
- I b) di non utilizzare, nella mia attività professionale di psicologo, tecnologie elettroniche per la comunicazione a distanza per attività di **psicoterapia**
- I c) di non utilizzare, nella mia attività professionale di psicologo, tecnologie elettroniche per la comunicazione a distanza per attività di **consulenza clinica**
- I d) di non fornire, nel contatto con gli utenti, indicazioni su trattamenti da effettuare



- ←
- l e) di non esprimere, nel contatto con gli utenti, giudizi sull'appropriatezza degli interventi e/o delle diagnosi effettuati da colleghi
 - l f) di non manifestare, nel contatto con gli utenti, commenti, suggerimenti o valutazioni in relazione a casi specifici

Area della privacy e della sicurezza

2) Consapevole di quanto disposto dagli articoli 2 e 3 del suddetto Codice di Condotta

dichiaro

- 2 a) di acquisire, nel caso di utilizzo di tecnologie elettroniche per la comunicazione a distanza, il consenso informato da parte del cliente/committente al detto uso
- 2 b) di utilizzare, nella mia attività supportata da strumenti elettronici, sistemi adeguati e in linea con la normativa vigente relativamente al trattamento dei dati dei clienti/committenti acquisiti
- 2 c) di utilizzare, nella mia attività supportata da strumenti elettronici, sistemi hardware e/o software adeguati e aggiornati per la protezione delle comunicazioni e delle operazioni finanziarie connesse a tali attività
- 2 d) di accertare, con l'utilizzo di sistemi specifici, l'identità dei clienti e dei committenti, con particolare riferimento all'età anagrafica, al genere e al titolo di studio
- 2 e) di rendere immediatamente visibile, all'interno del sito web, il nome e la qualifica del responsabile del sito
- 2 f) di rendere immediatamente visibile, all'interno del sito web, il nome e la qualifica (breve curriculum professionale) dei professionisti e dei collaboratori
- 2 g) di rendere consultabile, all'interno del sito, il testo del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani (anche attraverso link)

Area della professionalità e del decoro

3. Consapevole di quanto disposto dal Codice Deontologico degli Psicologi Italiani, e in modo particolare dagli artt. 5, 7 e 38:

dichiaro

- 3 a) di valutare attentamente la correttezza scientifica e professionale dei contenuti presenti sul sito
- 3 b) di aggiornarne periodicamente la veridicità e l'attendibilità
- 3 c) di sostenere, anche a livello grafico e formale del sito, una immagine professionale ispirata al decoro e alla sobrietà

Area della pubblicità

4. Consapevole di quanto disposto dal Codice Deontologico degli Psicologi Italiani, e in modo particolare dagli artt. 22 e 40:

dichiaro

- 4 a) di attenermi, nella pubblicità diretta e indiretta presente sul sito, a criteri di decoro professionale, di serietà scientifica e di tutela dell'immagine professionale
- 4 b) di scegliere con particolare accuratezza e conformemente ai detti articoli del Codice Deontologico, i link ad altri siti accessibili dal mio sito

Le dichiarazioni contenute nel presente documento sono rese sotto la propria responsabilità e nella consapevolezza delle sanzioni penali previste dalle Legge 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

Firma.....

DELIBERA n. 75 del 2 marzo 2007**DECISIONI IN MERITO A IPOTESI
DI MODIFICA ARTT. 5 E 6
"CODICE DI CONDOTTA"**

Il Consiglio

- visto l'art. 12, comma 2, lett. c) della legge n. 56 del 18/12/1989, in base al quale il Consiglio "provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ordine...";
- visto il "Codice di condotta relativo all'utilizzo di tecnologie per la comunicazione a distanza nell'attività professionale degli psicologi", di seguito denominato "Codice di condotta", approvato con deliberazione n. 130 del 21/04/04 il quale disciplina, alla luce del Codice deontologico, del Codice sulla Privacy e della normativa regolante la pubblicità in ambito sanitario, l'uso ed i limiti degli strumenti telematici nello svolgimento dell'attività professionale;
- visti in particolare gli articoli 5 e 6 di detto Codice di condotta che stabiliscono un'apposita procedura di verifica di conformità, il cui testo si riporta di seguito:

Art. 5**Rapporti con l'Ordine degli Psicologi del Lazio:**

1. Lo psicologo singolo o associato, iscritto all'Albo degli Psicologi del Lazio, che intenda apparire e/o operare in un sito internet che eroga servizi è tenuto a richiedere, preventivamente, un parere al proprio Ordine Regionale. Nella richiesta dovranno essere indicati:
 - a) indirizzo web del detto sito;
 - b) nome, cognome ed eventuale titolo professionale del responsabile;
 - c) sistemi hardware e/o software di protezione delle comunicazioni, utilizzati dal sito stesso;
 - d) natura dei servizi offerti e delle modalità operative di erogazione.
2. Nel caso di siti multidisciplinari deve essere indicato, nella richiesta di parere prevista dal I comma, lo psicologo referente all'Ordine Regionale.
3. L'Ordine Regionale fornirà un parere di conformità al Codice Deontologico, al Codice di Condotta e alla normativa sulla pubblicità. Il rilascio del detto parere potrà essere subordinato alla richiesta, da parte dell'Ordine, e alla fornitura da parte del gestore del sito, delle informazioni relative all'avvenuto adeguamento, da parte di quest'ultimo, ai principi e alle disposizioni contenute nel presente Codice

di Condotta.

4. Lo psicologo che ottiene il parere di conformità dall'Ordine Regionale dovrà attenersi alle disposizioni del presente Codice di Condotta, pena la revoca del parere stesso. In ogni caso la richiesta di parere dovrà essere reiterata all'inizio di ogni anno solare.
5. In caso di parere favorevole di conformità da parte dell'Ordine Regionale, nel sito ne dovrà essere data chiara e visibile comunicazione, con indicazione del numero di protocollo e data della pratica.
6. Nel caso in cui, dopo il rilascio del parere favorevole di conformità, intervengano modifiche sostanziali nell'attività del sito, lo psicologo interessato dovrà richiedere all'Ordine Regionale il rilascio di un nuovo parere.
7. L'Ordine degli Psicologi del Lazio istituirà un Osservatorio permanente dei servizi psicologi offerti, via internet, da parte dei propri iscritti e terrà un registro aggiornato dei siti in cui gli stessi iscritti offrono i detti servizi psicologici.
8. L'Osservatorio permanente richiederà suggerimenti, commenti e segnalazioni agli psicologi che offrono servizi sul web e offrirà agli stessi un supporto di consulenza.

Art. 6 - Pubblicazione:

1. Il presente Codice sarà pubblicato sul primo utile Notiziario dell'Ordine degli psicologi del Lazio, oltre che sul sito internet dello stesso Ordine ed entrerà in vigore a partire dal 1° luglio 2004.
2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente Codice, tutti gli psicologi, iscritti all'Ordine Regionale, singoli o associati, che, a qualsiasi titolo, operino già in internet o, comunque, utilizzino mezzi di comunicazione a distanza, dovranno richiedere all'Ordine Regionale stesso il parere di conformità previsto dall'art. 5.
 - ritenuto opportuno, al fine di snellire l'attività amministrativa interna all'ufficio e l'iter procedurale su indicato, semplificare la procedura richiamata, sostituendo la richiesta di parere di conformità con una comunicazione da parte dell'iscritto, attestante la conformità del sito in cui lo stesso opera al Codice di condotta;
 - ritenuto necessario, a tal fine, modificare gli articoli 5 e 6 del Codice di condotta, come di seguito riportati:

Articolo 5**Rapporti con l'Ordine degli Psicologi del Lazio**

1. Lo psicologo singolo o associato, che offre prestazioni via Internet, comunica all'Ordine degli Psicologi del Lazio l'indirizzo web del sito presso il quale svolge le proprie attività scientifiche e professionali, dichiarando sotto la pro



- ←
- pria responsabilità di essersi confermato al presente Codice.
2. La comunicazione resa dall'iscritto all'Albo degli Psicologi del Lazio su apposito modulo a tal fine predisposto e reperibile sul sito dell'Ente, dovrà contenere le seguenti informazioni:
 - a) indirizzo web del detto sito
 - b) nome, cognome ed eventuale titolo professionale del responsabile;
 - c) sistemi hardware e/o software di protezione delle comunicazioni, utilizzati dal sito stesso;
 - d) natura dei servizi e delle attività prestati, nonché delle modalità operative di erogazione.
 3. Nel caso di siti multidisciplinari deve essere indicato lo psicologo referente.
 4. L'Ordine terrà un registro aggiornato dei siti in cui gli iscritti offrono prestazioni psicologiche.
 5. Nel caso in cui intervengano modifiche sostanziali nei contenuti del sito, lo psicologo è tenuto a darne comunicazione all'Ordine.
 6. Nel sito lo psicologo potrà rendere visibile, per esteso, la comunicazione informativa, inviata all'Ordine, relativa alla conformità del sito internet al presente Codice di Condotta
 7. L'Ordine potrà disporre controlli per verificare il rispetto del presente Codice di Condotta".

Articolo 6 - TITOLO

1. Il presente Codice sarà pubblicato sul primo utile Notiziario dell'Ordine degli psicologi del Lazio, oltre che sul sito internet dello stesso Ordine ed entrerà in vigore a partire dal 1° luglio 2004.
- preso atto che a seguito di dette modifiche verrebbero a decadere tutte le richieste di rilascio di parere di conformità avanzate, fino ad oggi, dagli iscritti e conseguentemente gli adempimenti dovuti dall'Ordine, rispetto alle stesse; all'unanimità (Zaccaria, Cruciani, Cariani, D'Aguanno, Crescimbeno, Crispino, Fenzi, Gasparini, Gragnani, Manca, Marinelli, Sensini, Urso)

delibera

per i motivi di cui in premessa:

- di modificare gli articoli 5 e 6 del "Codice di condotta relativo all'utilizzo di tecnologie per la comunicazione a distanza nell'attività professionale degli psicologi" come di seguito riportati:

Articolo 5

Rapporti con l'Ordine degli Psicologi del Lazio

1. Lo psicologo singolo o associato, che offre prestazioni via Internet, comunica all'Ordine degli Psicologi del Lazio l'indirizzo web del sito presso il quale svolge le proprie attività scientifiche e professionali, dichiarando sotto la propria responsabilità di essersi confermato al presente Codice.
2. La comunicazione resa dall'iscritto all'Albo degli Psicologi del Lazio su apposito modulo a tal fine predisposto e reperibile sul sito dell'Ente, dovrà contenere le seguenti informazioni:
 - a) indirizzo web del detto sito;
 - b) nome, cognome ed eventuale titolo professionale del responsabile;
 - c) sistemi hardware e/o software di protezione delle comunicazioni, utilizzati dal sito stesso;
 - d) natura dei servizi e delle attività prestati, nonché delle modalità operative di erogazione.
3. Nel caso di siti multidisciplinari deve essere indicato lo psicologo referente.
4. L'Ordine terrà un registro aggiornato dei siti in cui gli iscritti offrono prestazioni psicologiche.
5. Nel caso in cui intervengano modifiche sostanziali nei contenuti del sito, lo psicologo è tenuto a darne comunicazione all'Ordine.
6. Nel sito lo psicologo potrà rendere visibile, per esteso, la comunicazione informativa, inviata all'Ordine, relativa alla conformità del sito internet al presente Codice di Condotta.
7. L'Ordine potrà disporre controlli per verificare il rispetto del presente Codice di Condotta.

Articolo 6 - Pubblicazione

1. Il presente Codice sarà pubblicato sul primo utile Notiziario dell'Ordine degli psicologi del Lazio, oltre che sul sito internet dello stesso Ordine ed entrerà in vigore a partire dal 1° luglio 2004.
- di considerare decadute tutte le richieste di parere di conformità finora avanzate dagli iscritti, ai sensi di quanto previsto dal precedente testo degli articoli 5 e 6 del Codice di condotta.
- Gli iscritti che hanno inoltrato dette richieste saranno tenuti a presentare, in sostituzione della precedente richiesta di parere, la comunicazione attestante la conformità del sito in cui operano al Codice di condotta, ai sensi dell'art. 5 del Codice stesso. ■

OMISSIS

UNA LETTERA
AL DIRETTORE
EZIO MAURO

PSICOLOGI CABALLEROS? REPUBBLICA RIFLETTA UN PO'

Dott. Ezio Mauro
Direttore de "La Repubblica"

Roma, 13 giugno 2007

Egregio Direttore, in qualità di Presidente dell'Ordine degli Psicologi del Lazio, mi permetta di rivolgerLe una domanda. Il suo giornale è forse contro la Psicologia? O meglio, è forse contro i professionisti psicologi? Vado al dunque. In un articolo apparso lo scorso 23 aprile su "La Repubblica" il dottor Mario Pirani esprimeva - in modo del tutto inspiegabile - la sua opinione sfavorevole riguardo alla possibilità che gli psicologi possano dirigere, al pari dei medici, le strutture sanitarie, cosa che peraltro avviene già da tempo e in maniera proficua nelle ASL di molte regioni italiane. Ma il dottor Pirani inorridisce di fronte a questa prospettiva che, per chi lavora quotidianamente nella sanità - e vede le cose senza pregiudizi corporativi - è un fatto ragionevole se non addirittura scontato, perché sono decenni che i professionisti psicologi operano in maniera competente ed eccellente e si fanno apprezzare. Questa realtà - chissà perché - fa venire il mal di pancia al dottor Pirani, che ad un certo punto si lascia addirittura scappare un "siamo todos caballeros". Certamente Mario Pirani ha il diritto di esprimere la sua opinione, ma



dovrebbe anche spiegare su quali basi poggia tanta disistima e tanta contrarietà nei confronti di eccellenti professionisti. È vero - e risultava chiaramente nel suo articolo - che aveva sentito come si dice "una sola campana", ma questo semmai è un'aggravante. L'ultimo sberleffo del suo giornale alla comunità scientifica che rappresento è recentissimo ed è apparso sul

"Venerdì" di Repubblica dell'8 giugno.

La Dott.ssa Paola Coppola ha pubblicato ben quattro pagine sul Prof. Philip Zimbardo, ma non ha sentito la necessità di dedicare nemmeno qualche parola al fatto che il Professore in questione era ospite in un Convegno organizzato dall'Ordine degli Psicologi del Lazio. Naturalmente anche la giornalista era stata nostra ospite, assistita e agevolata nel suo lavoro dalla Dott.ssa Francesca de Seta che cura l'Ufficio Stampa dell'Ordine. Alle nostre richieste di chiarimento, la giornalista non ha trovato di meglio che trincerarsi dietro un "ci saranno stati tagli perché l'articolo era troppo lungo", lungo appunto quattro pagine. Strano non le sembra? Quando c'è da citarci in positivo si taglia, quando c'è da appellarci come "caballeros", scorre tutto liscio.

Non Le nego che mi farebbe molto piacere avere con Lei un chiarimento rispetto a questi episodi a dir poco spiacevoli. La saluto cordialmente, anche come lettrice - forse un po' meno affezionata di prima - del suo giornale.

Marialori Zaccaria
Presidente dell'Ordine degli
Psicologi del Lazio

LE PROPOSTE DI LEGGE
IN DISCUSSIONE
ALLA CAMERA
MERITANO
UN'ATTENTA
CONSIDERAZIONE

PSICOTERAPIA A CONVENZIONE LE NOSTRE OSSERVAZIONI

All'Onorevole Presidente
Mimmo Lucà
Commissione Affari Sociali
della Camera dei Deputati

OGGETTO: Osservazioni sulle proposte di legge C. 439 Cancrini, C. 1856 Di Virgilio e C. 2486 Giulio Conti e Meloni, recanti "Disposizioni per l'accesso alla psicoterapia" sottoposte all'esame della XII Commissione Permanente Affari sociali della Camera dei Deputati.

Vorrei innanzitutto ringraziare il Presidente della Commissione Affari Sociali, l'onorevole Mimmo Lucà, per avermi invitato a partecipare all'odierna audizione informale, finalizzata ad approfondire questioni di notevole rilevanza per l'Ente che rappresento.

L'Ordine degli Psicologi del Lazio iniziò infatti ad interessarsi alle tematiche connesse all'accesso alla psicoterapia già nel 2001, attraverso una raccolta di firme per una petizione popolare, diretta a promuovere un intervento legislativo sulla "Psicoterapia a Convenzione". Inoltre, come presidente di un ordine professionale, spero che, al più presto, possa essere promulgata una legge in materia che, riconoscendo pari dignità tra la psiche ed il soma delle persone/cittadini/utenti/consumatori, consenta al nostro paese di adeguarsi sul piano culturale alle indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 1946.

La psicoterapia, in ogni sua applicazione familiare, di coppia, individuale e di gruppo, rivolta all'infanzia, all'adolescenza ed agli adulti, ha apportato numerosi benefici sia per la soluzione del disagio psichico e la prevenzione al cronicizzarsi delle patologie psico-fisiche, sia per evitare la riospe-

L'INVITO

Egregio Presidente,
la XII Commissione (Affari sociali), da me presieduta, sta esaminando le proposte di legge C. 439 Cancrini, C. 1856 Di Virgilio e C. 2486 Giulio Conti e Meloni, recanti "Disposizioni per l'accesso alla psicoterapia", consultabili sul sito internet www.camera.it.

La Commissione, pertanto, ha convenuto sull'opportunità di svolgere, nell'ambito del Comitato ristretto nominato dalla stessa, alcune audizioni informali volte ad approfondire le tematiche oggetto delle proposte di legge citate.

La prossima audizione, alla quale La invito a partecipare, avrà luogo mercoledì 20 giugno 2007, alle ore 15, presso l'aula della Commissione Affari sociali della Camera dei deputati (ingresso da piazza del Parlamento 24).

A tal fine Le chiedo gentilmente di voler dare conferma della Sua partecipazione alla segreteria della Commissione (tel. 06 67603850/4738, fax 06 67602546), entro la giornata di martedì 19 giugno 2007.

Le faccio inoltre presente che sarebbe di particolare utilità per la Commissione una sintetica memoria scritta sulle questioni oggetto dell'audizione.

RingraziandoLa anticipatamente, colgo l'occasione per inviarLe i miei più cordiali saluti

Mimmo Lucà

dalizzazione delle gravi patologie psichiche, trattate anche farmacologicamente. Tali benefici sono stati confermati da un recente studio a livello europeo, apparso sulla rivista Epidemiologia e Psichiatria Sociale, dal titolo "Prevalenza dei disturbi mentali comuni in Italia, fattori di rischio, stato di salute ed uso dei servizi sanitari: il progetto Esemmed-Wmh²" (monografia supplemento 8 - edizione Il Pensiero Scientifico anno 2005), nonché da un libro "La ricerca in psicoterapia. Modelli e strumenti", pubblicato nel 2006 (a cura di Dazzi, Lingiardi, Colli - Ed. R. Cortina), che racchiude le innumerevoli ricerche effettuate a livello internazionale. Infine, le ultime ricerche delle neuroscienze hanno dimostrato come attraverso l'esperienza di un trattamento psicoterapeutico ci siano delle modificazioni a livello della struttura cerebrale. (H. Kandel, "Biology and the future of psychoanalysis: a new intellectual framework for psychiatry revisited." - J. Ledoux, "Il cervello emotivo. All'origine delle emozioni." - J.M. Edelman, "Il presente ricordato." - A. Damasio, "Emozione e Coscienza" - D. Siegel, "La mente relazionale. Neurobiologia dell'esperienza interpersonale").

È superfluo sottolineare che, incentivando attraverso una simile legge l'utilizzo della psicoterapia, si otterrebbe un enorme vantaggio in termini di risparmio sulla spesa sanitaria, oltre ad un guadagno di benessere psico-fisico da parte dell'utenza. Ancora più rilevante risulta essere il riscontro in termini di parità democratica, considerato che attualmente le persone con un basso reddito, diversamente da quelle agiate, non possono permettersi di contrarre delle assicurazioni che rimborsino la psicoterapia. Così come

già accade per tutte le prestazioni sanitarie riguardanti la sfera organica che sono convenzionabili, mentre la psicoterapia ne è rimasta esclusa sino ad oggi.

Inoltre, essendo in affanno il Servizio Sanitario Nazionale, che da decenni non assume professionisti psicologi in grado di svolgere prestazioni psicoterapeutiche, subentra la necessità sia di rafforzare il personale della sanità pubblica sia di fornire delle risposte concrete all'utenza, in una situazione di libero mercato, proprio come si verifica per le altre prestazioni sanitarie.

Procedendo con le osservazioni sulle proposte di legge, a mio avviso nel testo si avverte ancora la dicotomia tra mente e corpo, se non addirittura un conflitto, che definirei sterile, tra la psichiatria e la psicologia ai danni della valenza della legge e, soprattutto, ai danni dell'utente. La proposta di legge tratta della Psicoterapia, ma desidero ricordare che, in base all'art. 3 della Legge n. 56 del 18 febbraio 1989, la psicoterapia può essere svolta da medici e da psicologi, che hanno frequentato corsi di specializzazione quadriennali. Inoltre, nel momento stesso in cui si parla di psicoterapia, si deve parlare di psiche: la psiche è la mente nel suo complesso, che comprende sia la parte conscia sia quella inconscia.

Nell'**articolo 1** della proposta di legge, sarebbe opportuno utilizzare quindi la definizione di salute psichica, anziché salute mentale, considerato che il mentale riporta ad un concetto strettamente organico. Conseguentemente ogni qualvolta si usa il termine psichiatrico o psicologico dovrebbe invece adoperarsi il termine psichico.

Nell'**articolo 2** si menzionano le strutture del Servizio Sanitario Nazionale che vagliano l'accesso alla psicoterapia a convenzione. Ritengo sia corretto specificare *“qualora i presidi ASL non possano provvedervi direttamente”*.

Per quanto concerne la valutazione della diagnosi si dovrebbe parlare correttamente di “Dirigente Sanitario, psicologo o psichiatra”, in quanto il professionista psicologo inquadrato nel ruolo di Dirigente Sanitario deve comunque possedere la specializzazione in psicoterapia. Non è invece accettabile indicare *“diagnosi formulate da uno specialista in psichiatria”*, poiché l'art. 1 della Legge n. 56 del 18 febbraio 1989 sancisce che il professionista psicologo possa svolgere diagnosi o meglio psicodiagnosi.

Tra l'altro sarebbe un vero paradosso pensare che uno psicoterapeuta psicologo possa svolgere psicoterapia senza poter effettuare una diagnosi funzionale, considerato che proprio attraverso la diagnosi funzionale si avvia il processo terapeutico, recuperando le parti sane del paziente e le sue potenzialità per uno sviluppo del benessere psico-fisico.

L'**articolo 3** indica i requisiti necessari per richiedere l'accreditamento. In linea con la Legge n. 248 del 4 agosto 2006, ritengo che, oltre ai singoli professionisti, debbano parteciparvi le associazioni tra professionisti, così come menzionato nell'art. 7 della suddetta legge, ma sono da escludere tutte le strutture private accreditate, ovvero quelle che hanno già nei loro compiti l'erogazione - mi auguro - della psicoterapia.

Inoltre, suggerisco che, non volendo determinare dei parametri di accesso alle convenzioni per i professionisti e per le associazioni, in modo da salvaguardare i giovani professionisti, sarebbe comunque opportuno per motivi di trasparenza verso l'utente, che vi fosse l'obbligo di pubblicare l'anno di iscrizione all'Ordine di appartenenza, l'anno di annotazione nell'elenco degli psicoterapeuti, il modello teorico di riferimento e la formazione continua.

Il punto 3 del suddetto articolo indica l'assenza del rapporto di lavoro con le strutture del SSN e con le strutture private accreditate. Penso che questo comma si scontri con il principio, indicato nella Legge n. 662 del 23 dicembre 1996, che consente al dipendente di svolgere attività professionale intra o extramoenia. Inoltre, in conformità a quanto previsto dal D.M. 28 novembre 2000 - Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, per il dipendente pubblico è fatto divieto di svolgere attività libero professionale con la stessa tipologia di utenti, del servizio in cui opera.

Non condivido l'ipotesi di inserire la prevenzione secondaria e terziaria, perché potrebbe ingenerare confusione.

Sul tema della supervisione sussistono invece le seguenti perplessità:

1. può essere tenuto alla supervisione clinica il giovane professionista, ma non può essere preteso altrettanto da un professionista di comprovata esperienza;
2. non è pensabile sancire per legge *chi* è autorizzato a compiere la supervisione dei casi clinici, considerato che si tratta di una prestazione lasciata alla discrezionalità dei re-

golamenti delle scuole di specializzazione;

3. le scuole di specializzazione universitarie, che tra l'altro abilitano alla psicoterapia, non prevedono dei training psicoterapeutici;
4. potrebbe risultare inopportuno porre dei limiti a chi deve effettuare la supervisione, tutelando il professionista, e non inserire alcun limite per l'accesso alle convenzioni per la psicoterapia, che invece andrebbe a tutela dell'utente e dello stesso professionista.

Ulteriormente, alcuni punti delle proposte di legge menzionano delle relazioni trimestrali da inviare al servizio pubblico, tuttavia ritengo che sia poco congruo per la psicoterapia, in quanto si potrebbero determinare problemi, a fronte di modelli teorici di riferimento diversi tra chi ha fatto la diagnosi e chi svolge l'intervento psicoterapeutico. Forse bisognerebbe parla-

re di coordinamento e discussione dei casi clinici. Invece credo sia da condividere e da supportare il discorso sulle valutazioni di processo e degli esiti in psicoterapia.

Si ritiene opportuno lasciare inoltre all'utente la libera scelta del professionista o dell'associazione di professionisti convenzionati, perché potrebbe rappresentarsi - da parte del dipendente pubblico - un conflitto di interessi, qualora indirizzasse l'utente verso una determinata scelta.

Per quanto concerne i costi delle prestazioni psicoterapeutiche, si precisa che la Legge n. 248 del 4 agosto 2006 ha abolito il minimo tariffario.

È completamente da condividere che il professionista convenzionato possa certificare, al pari del Dirigente Sanitario, l'astensione dal lavoro dei pazienti in trattamento, così come è cor-

retto prevedere la revoca dell'accreditamento, però considerando anche il reintegro.

Infine, concordo che il libero professionista possa svolgere le funzioni di tutor per i tirocinanti, tuttavia è necessario precisare che ogni tutor non potrà seguire in supervisione più di due tirocinanti per volta. Questo limite posto nel SSN si rivela fondamentale non solo per evitare che si svolgano esclusivamente prestazioni di tutoring a discapito dei compiti a cui si è principalmente preposti, ma soprattutto per evitare - a tutela dell'utente - l'inconveniente che i servizi siano tenuti in piedi da tirocinanti.

Dott.ssa Marialori Zaccaria
*Il Presidente dell'Ordine
degli Psicologi del Lazio*

Tutte le e-mail per scrivere all'Ordine

consiglio@ordinepsicologilazio.it

*per scrivere al presidente, al vicepresidente,
ai consiglieri e ai membri delle commissioni*

segreteria@ordinepsicologilazio.it

*per domande e pratiche amministrative
e per scrivere al segretario*

tesoreria@ordinepsicologilazio.it

per domande e pratiche contabili e per scrivere al tesoriere

deontologica@ordinepsicologilazio.it

per scrivere alla commissione deontologica

notiziario@ordinepsicologilazio.it

per inviare articoli, contributi e suggerimenti al notiziario

eventi@ordinepsicologilazio.it

per informazioni su seminari, convegni e iniziative dell'Ordine

UN'ESPERIENZA
E UNA PROPOSTA
DI LAVORO CONGIUNTO

PSICOLOGO E MEDICO DI BASE INSIEME È MEGLIO

Luigi Solano, *Docente di Psicosomatica, Facoltà di Psicologia I e Scuola di Specializzazione in Psicologia della Salute, Università di Roma "La Sapienza", Membro Società Psicoanalitica Italiana*

PRESUPPOSTI TEORICI

a) Differenziazione e necessità di integrazione tra medicina e psicologia

Le competenze di medici e psicologi appaiono più specializzate e differenziate, come testimoniato tra l'altro dal fatto che la Psicologia non è più una specializzazione di Medicina.

La Medicina occidentale si va allontanando sempre di più da una visione globale dell'uomo, concentrandosi sugli aspetti biologici (con molti buoni risultati, anche se da qualche tempo ad un incremento esponenziale della spesa sanitaria non corrisponde un'equivalente incremento dell'aspettativa di vita e delle possibilità di intervento).

La Psicologia utilizza categorie di lettura della realtà umana (più che della "realtà clinica") che coincidono sempre meno con quelle della Medicina, Psichiatria inclusa. Si tende a considerare non tanto la patologia individuale, come categorizzata nel DSM IV ma:

- il rapporto tra l'individuo e il suo contesto ambientale;
- il rapporto tra l'individuo e il momento del suo ciclo di vita;
- le risorse che l'individuo ha a disposizione per affrontare eventi e difficoltà, compresa una eventuale patologia.

È quindi evidente la necessità di uno sforzo di integrazione interdisciplinare accanto alla differenziazione, in modo da non lasciare questo compito solo agli utenti. Nella realtà sanitaria però, quando l'integrazione si realizza questa avviene in genere mediante invio, o richiesta di consulenza da parte del medico; i casi più frequenti sono:

- la presenza di disagio psicologico evidente

- difficoltà nella relazione con il medico.

Il risultato è che *rimangono fuori dall'intervento psicologico una serie di situazioni che invece ne potrebbero trarre giovamento, e che d'altra parte non sempre è possibile lavorare sui casi che vengono inviati*. Questo aspetto verrà approfondito nel paragrafo successivo.

b) Le notazioni della psicologia clinica sul ruolo dello psicologo nel contesto sanitario.

1. *Differenze tra modello medico e modello psicologico-clinico* (Carli e Panizza, 1989; Guerra, 1992). Il modello medico si fonda su una serie di fantasie collusive che ritroviamo in Parsons (1951) nella descrizione dei ruoli sociali del malato e del medico.

In questo modello il malato viene visto come:

- esentato dalle sue abituali responsabilità
- incapace di guarire con le proprie capacità (dipendenza)
- desideroso di guarire (condizione per il primo punto)
- tenuto a cercare un aiuto competente per guarire

A questi possiamo aggiungere:

- non pericolosità per il medico
- reversibilità della condizione di dipendenza

Il corrispondente ruolo del medico viene visto come contrassegnato da:

- dedizione
- obbligo a curare senza distinzione di genere, razza, idee politiche ecc.

Inoltre, in molti casi prevale la fantasia di "curare" (Fornari, 1976) nel senso di sconfiggere un male che è altro dalla persona, diverso da una di-

mensione di "prendersi cura" dell'insieme della persona.

Possiamo facilmente notare come praticamente ogni punto di questo schema sia diverso in un modello psicologico-clinico. Questo pone le basi per una serie di incomprensioni, ma soprattutto determina la dinamica della richiesta di intervento psicologico da parte del medico: lo psicologo viene in genere chiamato quando si verifica un fallimento della collusione (Carli 1996; 1997), tra medico (organizzazione sanitaria) e paziente: cioè quando viene meno uno dei presupposti sopra indicati.

Gli esempi più comuni sono:

- patologie difficilmente trattabili (laddove fallisce la fantasia del "curare" nel senso di Fornari)
- difficoltà nel rapporto medico/paziente, per venir meno dei presupposti sopra indicati (il paziente non è disponibile ad affidarsi interamente al medico, a seguirne le indicazioni; non mostra "volontà di guarire" ecc.).

In genere non viene richiesto un intervento sulla relazione (che avrebbe un senso) ma sul paziente che spesso non è né motivato né in condizioni di utilizzare questo tipo di aiuto.

Altre volte all'intervento psicologico vengono attribuite funzioni essenzialmente di "assistenza umanitaria", di "sostegno", nei confronti del disagio che verosimilmente si accompagna alle patologie incurabili o inguaribili.

Lo psicologo è invece quasi sempre escluso dalle situazioni in cui potrebbe dare un contributo ben maggiore:

- dalle fasi iniziali del disagio, quale quello che viene proposto ad esempio ad un medico di base.
- dall'occuparsi di patologie organi-

che anche gravi ma ben definite, riconoscibili, per cui sono disponibili trattamenti di una qualche efficacia, nel momento cioè che i presupposti del rapporto collusivo medico/paziente sono ben presenti.

2. Discordanze tra requisiti e modalità per l'invio in Medicina e Psicologia

Anche nelle aree dove può esserci una convergenza tra medico e psicologo sulle indicazioni per un intervento psicologico, quali la presenza di disagio psichico evidente o di disturbi somatici funzionali, esistono grandi differenze tra i modi di intendere un invio.

In Medicina l'invio (a specialisti, ad effettuare analisi cliniche) viene prescritto. Il paziente deve solo aderire, e prestare la propria collaborazione passiva, "lasciarsi fare" delle cose.

In Psicologia l'invio può essere solo una proposta. Il paziente per aderire deve trovare una motivazione personale ad un lavoro in cui lo psicologo è più un consulente che un effettore. Non basta individuare "l'indicazione" o il "bisogno", ma è necessaria la costruzione di una "domanda".

Ne deriva che le modalità di invio ad uno Psicologo, anche in situazioni idonee, non risultano sempre adeguate.

c) Le acquisizioni della Psicosomatica contemporanea e della Psicologia della salute:

1. Il modello biopsicosociale (Engel, 1977):

- diversamente dalla psicosomatica tradizionale (anni '30 e '40) elimina qualunque distinzione netta tra patologia organica, patologia funzionale, patologia mentale
- ogni patologia è legata in termini

multifattoriali a tematiche di tipo biologico, psicologico, sociale.

Ogni patologia merita quindi di essere affrontata sotto diversi versanti.

2. Il costrutto dell'alessitimia o regolazione affettiva (Taylor et al., 1997)

I pazienti con disturbi somatici mostrano spesso una modalità di comunicazione caratterizzata da scarsa pregnanza emotiva, da uno stile incolore. Non ci si troverà quindi di fronte ad un disagio psichico, magari tenuto nascosto. Sono pazienti che "non creano problemi", non si verifica un "fallimento della collusione". Per questi motivi è assai raro che in questi casi il medico si senta spinto ad effettuare un invio ad uno psicologo. Rischiano quindi di non essere inviate proprio le persone che per le loro caratteristiche sono più portate ad esprimere attraverso il corpo le proprie difficoltà nel rapporto con il mondo.

3. Il modello della regolazione psicobiologica (Taylor, 1987)

La salute e la malattia fisica sono connesse alla situazione relazionale/sociale dei soggetti.

d) Il lavoro pionieristico di Michael Balint (1957)

In estrema sintesi, Balint ci dice che il percorso clinico successivo alla prima richiesta ("offerta") del paziente dipende dallo spazio che questa proposta trova nella relazione medico/paziente: una co-costruzione della malattia tra paziente e medico. È quindi necessario seguire questa co-costruzione, cogliendo quanto un disagio che si presenta come somatico sia connesso con la situazione relazionale, intrapsichica, di ciclo di vita del paziente. È inoltre necessario tenere le fila

del rapporto con i diversi specialisti, per evitare scissioni.

Balint propone una formazione dei medici a questo tipo di ascolto e di operatività. Rimane da capire data la crescente divaricazione tra Medicina e Psicologia e il notevole incremento del patrimonio culturale in entrambi i campi, quanto questa proposta sia ancora attuabile e non possa essere *più realistico affidare i due tipi diversi di ascolto diverso della domanda di tutti i pazienti a due figure professionali distinte.*

e) La diversa posizione sociale della Medicina e della Psicologia, e dei loro utenti

La malattia fisica è considerata come qualcosa di inevitabile per tutti, prima o poi, una parte integrante della vita comune. La sua esistenza viene vista come qualcosa di oggettivo, non dipendente dal fatto che si vada o meno dal medico. La società (occidentale) prevede che ciascuno fin dalla nascita abbia un medico di riferimento, le cui prestazioni sono offerte gratuitamente come diritto del cittadino. L'immagine sociale che ne deriva è che *è matto chi è malato e non va dal Medico.*

Il disagio psichico è considerato invece come qualcosa che riguarda soltanto alcune persone, considerate in modo più o meno benevolo a seconda dei periodi storici; di conseguenza, l'assistenza pubblica al disagio psichico è organizzata in servizi specifici, cui si accede su richiesta degli interessati o di chi per loro. Il disagio psichico appare difficilmente definibile e oggettivabile, se non nel momento che la persona si rivolge ad un operatore (pubblico o privato) della Salute Mentale. L'immagine sociale che ne deriva è che

è matto chi va dallo Psichiatra o dallo Psicologo.

Di regola si va quindi dallo Psicologo soltanto dopo essere stati a Lourdes (rovesciando la battuta di Woody Allen). Cioè quando il disagio, in genere dopo anni di sofferenza, ha prodotto modificazioni intrapsichiche strutturate, croniche, relativamente indipendenti dalla situazione relazionale che le ha generate. Questo è uno dei motivi per cui spesso la figura dello Psicologo finisce per sovrapporsi a quella dello Psicoterapeuta (intendendo psicoterapie impegnative e prolungate)

PERCHÉ LO PSICOLOGO DI BASE

Appare quindi importante aprire la possibilità di intervenire in una fase del disagio iniziale, in cui non si sono organizzate malattie gravi e croniche sul piano somatico od organizzazioni intrapsichiche fortemente limitanti una realizzazione ottimale dell'individuo.

Nella attuale situazione sociale, politica e sanitaria lo studio del Medico di Base appare come il luogo migliore dove sia possibile:

- un accesso diretto da parte di tutta la popolazione, senza il rischio (o la certezza) di essere etichettati come "disagiati psichici";
- "intercettare" il disagio iniziale ed eventualmente, in casi molto limitati e specifici, effettuare correttamente degli invii a specialisti della Salute Mentale;
- offrire un ascolto che prenda in esame, oltre alla condizione biologica, anche la situazione relazionale, intrapsichica, di ciclo di vita del paziente;
- favorire un interscambio tra Medi-

cina e Psicologia

- integrare le reciproche competenze, tra Medicina e Psicologia, con arricchimento culturale di entrambe le figure professionali
- limitare la spesa per analisi cliniche e visite specialistiche, nella misura in cui queste derivino da un tentativo di lettura di ogni tipo di disagio all'interno di un modello esclusivamente biologico.

L'ESPERIENZA DI ORVIETO

È frutto di un accordo, operante dal 2000, tra Scuola di Specializzazione in Psicologia della Salute dell'Università di Roma "La Sapienza", sede di Orvieto e Distretto Sanitario Socio-Sanitario n. 3 di Orvieto della ASL n. 4 Regione Umbria.

L'accordo prevede la presenza di alcuni Psicologi specializzandi in Psicologia della Salute ciascuno presso lo studio un Medico di Base del Distretto, per un giorno fisso la settimana, previa affissione di un cartello che informa i pazienti dell'iniziativa e chiarisce che esiste sempre la possibilità di chiedere di incontrare soltanto il proprio medico.

Metodologia Utilizzata

1. Osservazione, da parte dello Psicologo presente nell'ambulatorio, delle richieste e della modalità di instaurare la relazione con il medico da parte di ogni paziente.
2. Discussione con il medico dei casi osservati.
3. Eventuale intervento esplorativo-chiarificatore nei confronti del paziente, nel contesto della visita ambulatoriale. Lo scopo non è di fare della "piccola psichiatria" in casi spe-

cifici, ma di sforzarsi di dare un senso in ogni caso al disturbo portato dal paziente all'interno della sua situazione relazionale e di ciclo di vita.

4. In alcuni casi selezionati, approfondimento con lo Psicologo con alcuni colloqui (in genere da 1 a 5) effettuati in tempi separati.
5. In alcuni di questi ultimi casi, invio a specialisti della Salute Mentale.
6. Incontri periodici con un docente della Scuola di Specializzazione sia con gli Psicologi che con i Medici.

Un caso clinico

Fabrizio si è rivolto al medico perché preoccupato per delle extrasistoli che ha avuto per la prima volta due/tre mesi fa, mentre correva; quando gli tornano si agita molto e si spaventa. Ha fatto tutti gli accertamenti diagnostici del caso e sono state escluse "cause organiche", quindi hanno pensato ad una "causa psicologica" anche se in famiglia non vedono problemi che possano causare le extrasistoli a Fabrizio. Il medico ha prescritto 5 gocce di Xanax tre volte al giorno e Inderal mezza compressa tre volte al giorno.

Sia il medico che il paziente e la sua famiglia si muovono in un'ottica di ricerca monocausale del sintomo e di una visione di mente e corpo come due realtà distinte. La psicologa cerca di dare una diversa lettura: le situazioni sono sempre complesse e diversi fattori interagiscono tra loro per dare forma al sintomo. Inoltre, il corpo può essere visto come un canale di possibile espressione di uno stato, di una comunicazione, come lo è la mente.

Si decidono alcuni incontri di Fabrizio con la psicologa fuori dall'orario di ambulatorio. Emergono due fatti im-

Sedi di iniziative analoghe di cui sono a conoscenza (indico tra parentesi a chi ci si può rivolgere per saperne di più):

- Ospedale S. Gallicano, servizio per extracomunitari (Dr.ssa Umberta Telfner, utelfner@telematica.it)
- Pronto Soccorso Ospedale di Siena (Dr.ssa Valentina Bruchi,

valebruchi@hotmail.com)

- Ospedale Fatebenefratelli, in alcune situazioni specialistiche (Dr.ssa Daniela De Berardinis, fbfpicologia@virgilio.it)
- Unità di Gastroenterologia dell'Ospedale Universitario di Firenze. (Dr.ssa Laura Mezzani, l.mezzani@dfc.unifi.it)

portanti nella storia di Fabrizio: uno è la morte tre anni fa della nonna materna che viveva al piano di sotto della casa di famiglia ed era il punto di riferimento di tutto il nucleo familiare allargato; alla sua scomparsa improvvisa, per infarto, tutto è cambiato, la mamma di Fabrizio ha dovuto prendersi tante responsabilità in più, è dovuta “crescere”, diventare autonoma nella gestione della casa.

L'altro fatto risale all'anno precedente: alcuni amici di Fabrizio sono arrestati perché coinvolti in un giro di spaccio di compresse di ecstasy. Per lui questo “arresto” è un “colpo” che gli fa decidere di interrompere l'assunzione di droghe.

Fabrizio ricorda che usava le droghe per sentirsi più forte, più sicuro con le ragazze; per lui innamorarsi è una debolezza da nascondere (si dice: “avere un debole per qualcuno”). Ricorda poi che proprio in concomitanza con l'emergere del sintomo, una ragazza, della quale era profondamente innamorato da un anno senza “averlo mai tirato fuori”, si mette con un altro ragazzo; lui si tiene tutto dentro anche in questo caso. Emerge così l'effetto di copertura delle droghe verso tutta una serie di insicurezze, di debolezze che si presentano soprattutto nel vivere da parte di Fabrizio il tentativo di svincolo dalla famiglia. Ha una grande difficoltà per esempio a definirsi nel non voler comunicare in famiglia i propri disagi, è abituato in questi casi a rispondere “tutto bene”, quando potrebbe invece dire “non ne voglio parlare”.

Parlare delle proprie emozioni, dei propri disagi, lo farebbe sentire debole; Fabrizio usa spesso l'espressione “debole di cuore” e il racconto dell'arresto degli amici evoca nella psicologa la sensazione di arresto cardiaco che

caratterizza le extrasistoli.

La sospensione dell'uso delle droghe ha fatto emergere in Fabrizio delle insicurezze per lui inaccettabili: è per lui più semplice accettare un sintomo fisico, una debolezza cardiaca che non una debolezza di sé come persona. La debolezza intollerabile si è trasformata o si manifesta attraverso una debolezza somatica che richiede altre sostanze, questa volta legali, i farmaci. Un nuovo “coperchio” sulle vere debolezze di Fabrizio, quelle da non vedere.

È quindi necessario che Fabrizio trovi altri canali di espressione dei suoi stati emotivi che così prenderanno sempre meno le vie del corpo. Per ora Fabrizio ha ancora bisogno di un sintomo per poter affrontare i temi del suo disagio ma poi, progressivamente nell'arco di sei mesi, Fabrizio elabora nei suoi 12 incontri con la psicologa alcune di queste tematiche: lo svincolo, l'accettazione delle proprie “debolezze” ed il riconoscimento delle proprie risorse, la possibilità di riconoscere e verbalizzare le emozioni, un maggiore rispetto per sé come persona e non solo per la sua immagine. Gli viene riconosciuta determinazione nel portare avanti questi incontri: una svolta rispetto alla sua abituale tendenza all'evitamento. Inizialmente ha avuto bisogno dei sintomi fisici per farlo, ma così si è potuto sperimentare ad esprimere emozioni e pensieri in uno spazio protetto, delimitato. Ora può proseguire il suo percorso di autonomia e quando ogni tanto i sintomi si riaffacciano, sono meno spaventosi e più “gestibili”, fino a scomparire.

Ciò che desidero sottolineare è come in questo percorso l'obiettivo non sia stato tanto quello di “trattare” ovve-

ro ottenere la scomparsa del sintomo somatico, quanto trovarne un senso, inserirlo nel contesto di vita del paziente, di modo che, anche il disturbo non dovesse scomparire, acquisisca il significato non di “malattia” ma di reazione ad una situazione di vita problematica. L'eventuale scomparsa del sintomo dipenderà a questo punto dalla possibilità di trovare - ove possibile - modalità di reazione più adeguate, possibilmente cercando una soluzione ai problemi, sul piano interno alla persona e della realtà esterna.

CONCLUSIONI

- L'iniziativa è risultata fattibile, da tutti i punti di vista
- l'inserimento dello Psicologo, fino a diventare una figura abituale, ha richiesto parecchi mesi di “rodaggio”, necessari soprattutto a giungere ad un livello sufficiente di reciproca comprensione, sempre perfeitabile, tra Medico e Psicologo
- la grande maggioranza dei pazienti ha mostrato di apprezzare l'iniziativa.
- in 5 anni, solo in due casi un paziente ha chiesto di poter parlare con il solo Medico
- il numero di colloqui separati con lo Psicologo è stato molto ridotto
- il numero di invii a specialisti della Salute Mentale è stato irrisorio
- attendiamo di conoscere dalla ASL se vi sia stata una riduzione della spesa sanitaria relativa ai medici coinvolti nell'iniziativa rispetto agli anni precedenti.
- l'iniziativa non ha finora trovato alcun sostegno finanziario alla sua diffusione. ■

*IL DIRITTO AL PERMESSO
RETRIBUITO EX LEGE
NON SEMPRE
È DAVVERO GARANTITO*

PER I COMMISSARI AGLI ESAMI DI STATO ANCORA PROBLEMI

*Al Presidente dell'Ordine
degli Psicologi del Lazio
Dott.ssa Marialori Zaccaria*

Sono spiacente di comunicare la mia indisponibilità a far parte della prossima Commissione per gli Esami di Stato di Psicologia.

Come anticipato verbalmente alle scorse riunioni sul tema organizzate dall'Ordine, la mia Asl (Asl Rm B), nonostante la lettera da lei inviata, rimane in attesa del parere richiesto al Ministero della Funzione Pubblica (che ormai, presumibilmente, non arriverà in tempo utile).

In attesa di tale parere la mia Asl non mi consente la partecipazione alle prove di esame e di tutto ciò che ne consegue senza obbligarmi a recuperare le ore di lavoro ai fini lavorativi.

Invio cordiali saluti

*Asl Rm B
Direttore generale
D.ssa Flori Degrassi
Direttore Sanitario
Dott. Antonio D'Urso
Direttore Amministrativo
Dott. Alessandro Cipolla
U.O.C. Stato Giuridico Personale
Dipendente Responsabile
Dott.ssa Paola Longo
E.p.c. Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e
della Ricerca
Direzione generale per
l'Università - Ufficio VI Dirigente
Dott.ssa Assunta Cioffi
P.le Kennedy, 20 - 00144 Roma
Università degli Studi di Roma
"La Sapienza"
Ufficio Esami di stato
Ripartizione IV Settore VI*

*Dott.ssa Antonella Grandioso
P.le Aldo Moro, 5 - 00185 Roma*

*Consiglio Nazionale
degli Psicologi
Presidente*

*Dott. Luigi Palma
P.le di Porta Pia, 121
00198 Roma*

**Oggetto: attività svolta in qualità di
componente commissioni giudica-
trici esami di abilitazione alla pro-
fessione di psicologo**

Egregi dottori,
siamo venuti a conoscenza, a seguito delle segnalazioni di colleghi nominati commissari all'interno delle commissioni giudicatrici degli esami di abilitazione alla professione di psicologo - sessione 2006 - che, a seguito della richiesta di autorizzazione a svolgere il suddetto incarico, codesta amministrazione ha provveduto al rilascio del nulla osta, precisando che l'attività connessa all'incarico dovrà essere svolta al di fuori dell'orario di servizio, chiarendo, altresì, di essere in attesa di un parere in merito, dal Dipartimento della Funzione Pubblica.

Ritengo doveroso, a tal fine, segnalarvi la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - del 1° dicembre 1997, la quale sancisce, a seguito di richiesta di parere da parte del MIUR, sull'argomento di cui trattasi, che l'incarico di componente di commissioni giudicatrici degli esami e abilitazione concretizza un'ipotesi di incarico attribuibile per legge, e che quindi la relativa assenza è da considerarsi come permesso retribuito ex lege, ai sensi dell'art. 58 del decreto legislativo n. 29/1993, oramai abrogato e sostituito dall'art. 53 del decreto legislativo 165/2001.

Vi invito, dunque, alla luce della nota su richiamata, che vi invio in allegato, a adeguarvi alle disposizioni normative su richiamate.

In attesa di cortese riscontro vi invio i migliori saluti.

Dott.ssa Marialori Zaccaria
*Presidente dell'Ordine
degli Psicologi del Lazio*

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio P.P.A.

*Al Ministero dell'Università
e della Ricerca scientifica
e tecnologica*

*E.p.c. alla Asl Rm E
Servizio personale
Borgo S. Spirito, 3 Roma*

**Oggetto: partecipazione del perso-
nale del S.S.N. agli esami di abilita-
zione all'esercizio delle professioni**

Si fa riferimento alla nota del 17 novembre u.s. con la quale codesto Ministero pone il quesito relativamente al caso di un dipendente delle Asl Rm E, nominato componente di commissione giudicatrice degli esami di abilitazione della professione nelle discipline statistiche presso l'Università "La Sapienza" di Roma.

Detta nomina avviene previa designazione del CUN, in assenza dell'ordine competente.

Ciò premesso, si ritiene che la situazione prospettata concretizzi una evidente ipotesi di incarico attribuibile per legge, secondo quanto previsto dall'art. 59 del decreto legislativo n. 29/93 e che quindi la relativa assenza sia da considerare come permesso retribuito ex lege.

Ubaldo Poti
Direttore dell'Ufficio

l'albo**nuovi iscritti - trasferiti - cancellati****l'albo • nuovi iscritti A** *dal 13/06/2007*

Amaducci Maura	14942	Fanfarillo Michela	14978	Petrillo Massimiliano	15014
Ancona Grazia	14943	Fangucci Roberta	14979	Petti Grazia	15015
Azeredo Marcelo	14944	Florio Isabella	14980	Proietti Alessandra	15016
Bartocci Silvia	14945	Florio Valeria	14981	Proietti Valentini Arianna	15017
Battisti Valentina	14946	Fornaciari Raffaella	14982	Pugliese Teodora	15018
Bedei Barbara	14947	Frifrì Federica	14983	Ranaweera Dutika Valentina	15019
Benevento Merirosy	14948	Galiano Michele	14984	Rappazzo Mariacristina	15020
Braddi Sara	14949	Ganucci Cancellieri Uberta	14985	Razzano Barbara	15021
Bronzi Dario	14950	Greggio Monica	14986	Renzi Alessio	15022
Brunetti Serena	14951	Intreccialagli Linda	14987	Rizza Francesca	15023
Bucci Roberto	14952	Lionello Silvia	14988	Rodà Claudia	15024
Buffetti Diego	14953	Lo Bianco Maria	14989	Romito Giovanni	15025
Butrico Raffaella	14954	Lo Conte Angela	14990	Russo Raffaella	15026
Caimano Giovan Battista	14955	Lo Presti Rita	14991	Salvatore Carla	15027
Canapini Sofia	14956	Lorenzetti Laura	14992	Santandrea Laura	15028
Cappellani Francesca	14957	Luchetti Emiliano	14993	Santinelli Mariagrazia	15029
Capri Fabio	14958	Maiorano Veronica	14994	Savorgnano Tania	15030
Capuano Ilaria	14959	Mammarella Valentina	14995	Scalise Simona	15031
Cerretani Francesca	14960	Marchegiani Isabella	14996	Scarafile Vincenza	15032
Ciarlo Teresa	14961	Masci Biba maya	14997	Scarfini Valentina	15033
Cimmino Elvira	14962	Masi Rosamaria	14998	Schiavi Paola	15034
Cipolla Luca	14963	Matani Elisa	14999	Sciolti Elisabetta	15035
Curi Monia	14964	Mazzetti Alessia	15000	Scucchia Simonetta	15036
D'Ambrosio Giuseppina	14965	Micheletti Erica	15001	Seghenzi Gabriella vittoria	15037
D'Amico Francesca	14966	Minopoli Antonio	15002	Serafino Daniela	15038
D'Onofrio Maria Rita	14967	Minotti Roberto	15003	Silvestri Elisa	15039
De Marchis Veronica	14968	Moresco Piergiorgio	15004	Sonelli Sarah	15040
De Santis Angela	14969	Neudam Sonia	15005	Sperduti Alessandra	15041
Degli Esposti Chiara	14970	Occhipinti Michela	15006	Telmon Alessandra	15042
Di Gennaro Sonia	14971	Oneglia Paola	15007	Trebisacce Loredana	15043
Di Giovanni Giorgia	14972	Paone Monica	15008	Trincas Roberta	15044
Di Marzo Laura Evangelina	14973	Pecora Sabrina	15009	Tucciarone Antonella	15045
Di Stefano Elena	14974	Pellei Celine	15010	Violanti Susanna Elena	15046
Dori Federica	14975	Perelli Elda	15011	Zaccagnino Leonardo	15047
Falcone Rosella	14976	Perriello Grazia	15012		
Fanello Alessandro	14977	Pesce Maria Pina	15013		

l'albo • nuovi iscritti B *dal 13/06/2007*

Spurio Maria Grazia	39a)	Vitale Stefano	38b)
---------------------	------	----------------	------

l'albo • trasferiti *dal 13/06/2007*

Capo Barbara	15049	Giuliani Romina	15050
--------------	-------	-----------------	-------

l'albo • cancellati *dal 13/06/2007*

Mercurio Pierluigi	12155
--------------------	-------